Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVII** | **Roma — Lunedì, 6 dicembre 1926** | **Numero 281**

## Abbonamenti.

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **« Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *O. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *I Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *S. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## AVVISO

**I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.**

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## BANDI DI CONCORSO.



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2304.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2002.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2305.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2008.

**Provvedimenti per la difesa dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte.

La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo.

Art. 2.

Sono egualmente puniti con la morte i delitti preveduti dagli articoli 104, 107, 108, 120 e 252 del Codice penale.

Art. 3.

Quando due o più persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni.

Chiunque, pubblicamente o a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l'apologia, è punito, pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 4.

Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso, associazioni, organizzazioni o partiti discolti per ordine della pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti è punito, pel solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla stessa pena soggiace chi fa, in qualsiasi modo, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti.

Art. 5.

Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque una attività tale da recar nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nella ipotesi preveduta dal presente articolo, la condanna pronunciata in contumacia importa, di diritto, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. Il giudice può

sostituire alla confisca il sequestro; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni.

La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.

Tutte le alienazioni dei beni fatte dal condannato dopo commesso il reato e nell'anno antecedente a questo, si presumono fatte in frode dello Stato, e i beni medesimi sono compresi nella confisca o nel sequestro.

Gli effetti della condanna in contumacia, di cui ai precedenti capoversi, cessano con la costituzione o con l'arresto del condannato: in tal caso, i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano, salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 6.

Per i delitti preveduti nella presente legge, quando il fatto sia di lieve entità, ovvero concorrano circostanze che, a' termini del Codice penale, importino una diminuzione di pena, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trenta anni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici la interdizione temporanea, e di diminuire le altre pene fino alla metà.

Per gli stessi delitti, tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano concorsi a commetterli, sono puniti con le pene stabilite dalla presente legge.

Art. 7.

La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta a un tribunale speciale costituito da un presidente, scelto tra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console, l'uno e gli altri, tanto in servizio attivo permanente, che in congedo o fuori quadro, é di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare. Il tribunale può funzionare, quando il bisogno lo richieda, con più sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi, tanto nel luogo ove ha sede il tribunale, quanto in qualunque altro comune del Regno.

La costituzione di tale tribunale è ordinata dal Ministro per la guerra, che ne determina la composizione, la sede e il comando presso cui è stabilito.

Quando concorrano le condizioni previste dall'art. 559 del Codice penale per l'esercito, possono altresì costituirsi tribunali straordinari.

Nei procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge si applicano le norme del Codice penale per l'esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Tutte le facoltà spettanti, ai termini del detto Codice, al comandante in capo, sono conferite al Ministro per la guerra.

Le sentenze del tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso, nè di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione.

I procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge, in corso al giorno della sua attuazione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla cognizione del tribunale speciale, di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 8.

Nulla è innovato circa le facoltà conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l'esecuzione di condanne già pronunciate.

Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento col Codice penale, col Codice di procedura penale, col Codice penale per l'esercito e con le altre leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 2306.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2000.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo all'assegnazione in proprietà all'Ordine Mauriziano del mobilio costituente il Museo di storia, arte e ammobigliamento della Palazzina Reale di Stupinigi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo all'assegnazione in proprietà all'Ordine Mauriziano del mobilio costituente il Museo di storia, arte e ammobigliamento della Palazzina Reale di Stupinigi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 2307.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1998.

**Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1926, n. 1065; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998; 3 giugno 1926, nn. 911, 921, 922, 923 e 924, e 25 giugno 1926, n. 1061;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri e nei bilanci delle Aziende autonome delle poste e dei telegrafi e dei telefoni per l'esercizio finanziario in corso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e delle comunicazioni, per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 5.

Per provvedere a spese varie occorrenti nelle Colonie è autorizzata una assegnazione di L. 10,000,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27.
Con decreto del Ministro per le finanze, sarà provveduto al riparto del detto fondo fra le singole Colonie e sarà fatto luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 6,100,000, da inscrivere nel bilancio del Ministero dell'interno, mediante prelevamento dai tre quarti dell'avanzo della gestione 1925-26, di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990, per l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento del palazzo di Montpensier-Orléans, in Bologna, da adibirsi a sede di quella Regia prefettura e dei dipendenti uffici.
In conseguenza del trasferimento della sede predetta, dal palazzo d'Accursio a quello suindicato, saranno applicabili, anche per la provincia di Bologna, le norme generali che regolano l'onere delle spese necessarie per le sedi delle Prefetture e l'alloggio dei Prefetti del Regno. A tale effetto, entro tre mesi dall'avvenuto trasferimento, l'ufficio del Genio civile di Bologna determinerà, in via provvisoria, l'ammontare del canone annuo dovuto da quella Amministrazione provinciale, allo Stato, in corrispondenza dell'onere predetto. Il canone stesso dovrà essere versato allo Stato fino a quando con apposita convenzione, da stipulare con l'Amministrazione interessata, non venga stabilito l'ammontare definitivo dell'annua corrisposta.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1926-27, è elevato a L. 32,000,000 il limite massimo, stabilito in L. 28,000,000 con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 910, per le anticipazioni che il Ministero delle finanze è autorizzato ad effettuare in conto corrente al Ministero della marina, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo o di Corpi a terra.
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *dicembre* 1926.
*Atti del Governo, registro* 255, *foglio* 20. — COOP

TABELLA *A*.

**Variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1926-27.**

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 27 (modificata la denominazione) - Canone dovuto dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti pel servizio telefonico. Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti a servizi governativi . . | L. | 1,271,000 — |
| Cap. n. 128-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme somministratele per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . . . . . . . . . . . | | *per memoria.* |
| Cap. n. 152 - Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato, per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. . . | L. | 1,000,000 — |
| Cap. n. 160-*bis* (nuovo) - Contributo dell'Azienda del demanio forestale quale concorso nelle spese per la Milizia nazionale forestale (art. 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066) . . . . | » | 1,000,000 — |
| Cap. n. 327-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . . . . . . . . . . | | *per memoria.* |
| Totale aumenti . . | L. | 3,271,000 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 296 - Versamento da parte dell'Azienda, ecc. . . . . . . . . . . . . . | L. | 499,343.52 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze*:
VOLPI

TABELLA B.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.**

*Ministero delle finanze.*

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 39 (modificata la denominazione) - Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo ivi addetto | L. | 50,000 — |
| Cap. n. 47 - Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione suprema di difesa | » | 50,000 — |
| Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per la istruzione preliminare, assegni fissi ed indennità eventuali al personale in servizio permanente ed a quello incaricato della istruzione, provvista e manutenzione di indumenti per gli allievi, acquisto e manutenzione di materiale vario per l'istruzione ginnastica, spese per i campi estivi e per le scuole istruttori, premi e medaglie agli allievi e spese diverse inerenti ai vari servizi dell'istruzione stessa | » | 1,000,000 — |
| Cap. n. 72 - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, ecc. | » | 70,000 — |
| Cap. n. 74 - Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze | » | 300,000 — |
| Cap. n. 87 - Spese riservate a disposizione della Direzione generale del tesoro | » | 20,000 — |
| Cap. n. 107 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. | » | 12,000 — |
| Cap. n. 116 - Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria | » | 100,000 — |
| Cap. n. 150 - Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse | » | 150,000 — |
| Cap. n. 152 - Assegni fissi per spese d'ufficio (demanio e tasse) | » | 100,000 — |
| Cap. n. 252 (modificata la denominazione) - Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033) | » | 100,000 — |
| Cap. n. 374 - Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543 | » | 781,656.48 |
| Cap. n. 484-*bis* (di nuova istituzione) - Spese e premi di operosità e di rendimento al personale provinciale e centrale dell'Amministrazione finanziaria e di altre Amministrazioni pel riappalto quinquennale delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette | » | 120,000 — |
| | L. | 2,853,656.48 |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 46 - Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare, ecc. | L. | 50,000 — |
| Cap. n. 50 - Premi di operosità e rendimento al personale addetto agli uffici di presidenza e per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti (soppresso) | » | (a) 50,000 — |
| Cap. n. 69 - Fitto di locali non demaniali (avvocature erariali) | » | 20,000 — |
| Cap. n. 86 - Spese per i servizi del tesoro, retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro, aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro | » | 100,000 — |

(a) Tutti gli atti emessi con imputazione al cap. n. 50, s'intendono riferiti al cap. n. 39.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 106 - Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'art. 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto Ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428 | L. | 1,750,000 — |
| Cap. n. 149 - Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse | » | 150,000 — |
| Cap. n. 279 - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze della Commissione centrale del dazio consumo (R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030) | » | 12,000 — |
| Cap. n. 323 - Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi | » | 50,000 — |
| Cap. n. 384 - Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni | » | 500,000 — |
| Cap. n. 521 - Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime | » | 100,000 — |
| | L. | 2,782,000 — |

*Ministero della giustizia.*

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 12 - Spese casuali | L. | 30,000 — |
| Cap. n. 94 (aggiunto in conto competenza) - Spese per i servizi della Commissione, ecc. | » | 20,000 — |
| Totale | L. | 50,000 — |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 8 - Indennità ai componenti il Consiglio superiore, ecc. | L. | 50,000 — |

*Ministero degli esteri.*

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 10 - Premi di operosità, ecc. | L. | 30,000 — |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 38 - Spese generali, ecc. | L. | 30,000 — |

*Ministero delle colonie.*

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7 - Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale | L. | 50,000 — |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 28 - Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. | L. | 50,000 — |

*Ministero dell'istruzione.*

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 17 - Spese casuali | L. | 9,500 — |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 115 - Sopraintendenza alle antichità, ecc. | L. | 9,500 — |

*Ministero dell'interno.*

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7 - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc. | L. | 66,500 — |
| Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. | » | 100,000 — |
| Cap. n. 50 - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi, ecc. | » | 385,000 — |
| Cap. n. 62 - Stabilimento termale di Acqui, ecc. | » | 70,500 — |
| Totale | L. | 622,000 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 48 - Contributi per il funzionamento, ecc. | L. | 72,000 — |
| Cap. n. 49 - Fondo da concedersi esclusivamente ai Comuni, ecc. | » | 300,000 — |
| Cap n. 56 - Spese occorrenti per l'esecuzione del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732, ecc. | » | 30,000 — |
| Cap. n. 143 - Sussidi in capitale, ecc. | » | 220,000 — |
| Totale | L. | 622,000 — |

*Ministero dei lavori pubblici.*

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 19 - Sussidi al personale, ecc. | L. | 150,000 — |
| Cap. n. 25 - Manutenzione, riparazione, ecc. | » | 200,000 — |
| Cap. n. 34-*bis* - Magistrato alle acque - Spese per il personale, ecc | » | 400,000 — |
| Cap. n. 34-*ter* - Uffici tecnici dipendenti dall'Alto commissariato di Napoli, ecc. | » | 1,100,000 — |
| Cap. n. 125 - Spese per l'impianto e il funzionamento dell'Alto commissariato, ecc. | » | 3,000,000 — |
| Cap. n. 132 Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale. — Art. 4 - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 15,098,252.15 |
| Cap. n. 145 Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale. — Art. 11 Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 6,629,397.47 |
| Cap n. 151 Opere pubbliche in gestione dell'Alto commissariato per la provincia e città di Napoli. — Art. 7-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 9,906,000 — |
| Cap. n. 152 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli. — Art. 7-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 564,000 — |
| Cap n. 153 Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise. — Art. 7-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 280,000 — |
| Cap n. 154 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie. — Art. 7-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 661,851.10 |
| Cap n 156 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Calabria. — Art. 7-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 101,000 — |
| Cap n. 157 Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia. — Art. 8-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 1,055,097.50 |
| Cap. n. 158 Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sardegna. — Art. 18-*bis* - Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare | » | 240,000 — |
| Totale | L. | 39,385,598.22 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5 - Genio civile - Personale di ruolo, ecc. | L. | 500,000 — |
| Cap. n. 29 - Spese relative al servizio delle automobili, ecc. | » | 100,000 — |
| Cap. n. 45 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. | » | 650,000 — |
| Cap n. 46 - Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. | » | 300,000 — |
| Cap n. 53 Manutenzione e riparazione dei porti, ecc. | » | 100,000 — |
| Cap. n. 56 Illuminazione delle aree portuali, ecc. | » | 50,000 — |
| Cap. n. 61 Manutenzione delle vie navigabili, ecc. | » | 50,000 — |
| Cap. n. 69 Illuminazione delle aree portuali, ecc. | » | 100,000 — |
| Cap. n. 110 Indennità temporanea mensile, ecc. | » | 1,500,000 — |
| Cap. n. 113 - Indennità temporanea al personale, ecc. | » | 1,500,000 — |
| Cap. n. 155 Opere idrauliche, ecc. — Art. 7-*bis* - Spese per l'esecuzione, ecc. | » | 120,000 — |
| Totale | L. | 4,970,000 — |

*Ministero della guerra.*

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 30 - Spese generali dei Corpi, ecc. | L. | 100,000 — |
| Cap. n. 39 - Allestimento - Manutenzione, ecc. | » | 231,500 — |
| Cap. n. 31 - Spese varie per istruzioni, ecc. | » | 150,000 — |
| Totale | L. | 481,500 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 41 Lavori di mantenimento, ecc. | L. | 5,329,983 — |
| Cap. n. 67 Fondo a disposizione, ecc. | » | 150,000 — |
| Cap. n. 71 - Provvista o allestimento di materiali, ecc. | » | 3,151,517.75 |
| Cap. n. 72 - Lavori inerenti alla difesa, ecc. | » | 23,465,597.47 |
| Totale | L. | 32,097,098.22 |

*Ministero dell'economia nazionale.*

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 4 - Premi di operosità, ecc. | L. | 30,000 — |
| Cap. n. 197-*bis* (di nuova istituzione) - Spese inerenti alla organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione internazionale della navigazione interna e della utilizzazione delle forze idrauliche in Basilea | » | 115,000 — |
| Totale | L. | 145,000 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap n 10 Ispezioni e missioni | L. | 115,000 — |
| Cap. n. 76 Spese dell'azienda dei Regi tratturi, ecc. | » | 30,000 — |
| Cap. n 178 Spese di qualsiasi natura, ecc. | » | 100,000 — |
| Totale | L. | 245,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:

VOLPI.

TABELLA *C*.

**Variazioni sul conto dei residui degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.**

*Ministero dell'interno.*

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7 Somme dovute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc. | L. | 64,000 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 195 (aggiunto) - Assegnazione straordinaria per l'acquisto in Germania in conto riparazioni di guerra di padiglioni Docker, ecc. | L. | 64,000 — |

*Ministero dei lavori pubblici.*

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap n. 157 Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia. — Art. 8-bis - Spese per l'esecuzione, ecc. | L. | 572,500 — |

*Ministero della guerra.*

a) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap n. 80 (aggiunto) Spese per guerra concernenti, ecc. | L. | 225,000 — |
| Cap n 103 (aggiunto) Costruzione di nuovi fabbricati, ecc. | » | 177,500 — |
| Cap n. 104 (aggiunto) Spesa per la costruzione di locali, ecc. | » | 170,000 — |
| Totale | L. | 572,500 — |

*Ministero delle comunicazioni.*

a) *In aumento*:

Cap. n. 115 (aggiunto) - Spese di liti . . . L. 5,000 —

Cap n. 128 (aggiunto) - Spesa per il cambio della moneta aurea . . . . . . . . » 1,045,000 —

Cap n 158 (aggiunto) - Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia, ecc. . . . . . . . . . . » 455,000 —

Cap. n. 201 (aggiunto) - Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale e provinciale. Uniformi al personale di servizio acquisto e manutenzioni mobili, ecc. . . . . . . . . . . . » 130,000 —

Totale . . . L. 1,635,000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. 210 (aggiunto) - Spese d'ogni genere relative ai servizi postali, telegrafici e telefonici nelle nuove provincie . . . . . . . . . . L. 1,635,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
VOLPI.

TABELLA *D*.

**Tabella di variazioni ai bilanci speciali.**

I. — *Bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio* 1926-27.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. - Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . . . . . . . . L. 13,500,000 —

Cap. n. 13 (modificata la denominazione) - Rimborsi da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico e per assegni da corrispondere al personale telefonico collocato in disponibilità » 6,500,000 —

Cap. n. 21 (modificata la denominazione) Versamento dell'Azienda di Stato pei servizi telefonici della differenza fra l'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti medesimi. Versamento da parte dell'Azienda medesima delle somme dovute dai concessionari predetti per uso dei locali di proprietà dello Stato adibiti al servizio telefonico . . . . . . . . . . . . . » 771,656.58

Totale aumenti . . . L. 20,771,656.58

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16 (modificata la denominazione) - Canoni per la manutenzione delle linee telefoniche appoggiate su palificazione telegrafica:

*a*) dovuti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici . . . L. 3,900,000 —

*b*) dovuti dai concessionari di zona . . . . . . . . » 4,200,000 —

L. 300,000 —

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 (modificata la denominazione) - Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi, per servizi e studi speciali . . . . . L. 10,000 —

Cap. n. 10 (modificata la denominazione) - Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti operai ed avventizi, ai guardafili di ruolo nonchè al personale viaggiante - Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro agli agenti e guardafili assunti nelle nuove provincie secondo le norme del cessato regime . . . L. 120,000 —

Cap. n. 24-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione postale telegrafica per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico a sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 . . . . . . . . . . » 300,000 —

Cap. n. 25 - Pensioni ordinarie . . . . » 3,317,000 —

Cap. n. 52 - Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi, ecc. . » 150,000 —

Cap. n. 54 (modificata la denominazione) - Compensi ai ricevitori postali e provvigioni alle Banche per le operazioni relative al servizio dei Buoni postali fruttiferi; spese diverse per il servizio medesimo.

Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione) - Premi ai ricevitori postali per l'incremento dei risparmi . » 500,000 —

Cap. n. 63 - Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici, ecc. . . . . . . » 13,500,000 —

Cap. n. 68 (modificata la denominazione) - Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per l'esecuzione di lavori fatti per conto di terzi.

Cap. n. 71 (modificata la denominazione) - Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza. Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle Direzioni, negli uffici principali e provinciali . . . . . . . » 120,000 —

Cap. n. 78-*bis* (di nuova istituzione) - Spese di qualsiasi genere per la partecipazione dell'Italia alle Conferenze ed ai Comitati telegrafici e radiotelegrafici internazionali e per gli studi relativi . » 50,000 —

Cap. n. 81 (modificata la denominazione) - Spese d'illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione di dispacci nonchè per canoni d'abbonamento pei telefoni di servizio, oltre quelle comprese negli assegni fissi. Francatura, telegrammi, locomozioni, codici e vocabolari. Acquisto e manutenzione mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l'amministrazione centrale e provinciale comprese quelle gestite dal Provveditorato generale dello Stato e da rimborsare al medesimo . . . . . . . » 1,600,000 —

Cap. n. 88-*bis* (di nuova istituzione) - Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza pei ricevitori della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione postale telegrafica (R. decreto 3 gennaio 1926, numero 37, art. 23) . . . . . . . . . . » 500,000 —

Cap. n. 89 - Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postali e telegrafici a Berna, ecc . . . . . . . . » 160,000 —

Cap. n. 92 - Mantenimento pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, ecc. . . » 200,000 —

Cap. n. 102 (modificata la denominazione) - Versamento al Tesoro della differenza fra l'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti stessi. Versamento al Tesoro medesimo delle somme dovute dai concessionari predetti per uso dei locali di proprietà dello Stato adibiti al servizio telefonico:

*a*) differenza sull'annualità per gli impianti telefonici e scorte . . L. 32,469,281.90

*b*) canone per uso dei locali demaniali . . . . . . . . » 1,271,000 — » 771,656.58

Totale delle maggiori assegnazioni . . L. 20,698,656.58

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 72 - Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche, ecc. | L. | 120,000 — |
| Cap. n. 91 Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, ecc. | » | 87,000 — |
| Cap. n. 96 - Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale telegrafico. | » | 20,000 — |
| Totale diminuzioni | L. | 227,000 — |

II. — *Bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio* 1926-27.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1 - Proventi delle linee telefoniche, ecc. | L. | 2,500,000 — |
| Cap. n. 2 - Canoni e compartecipazioni dovuti dai concessionari, ecc. | » | 800,000 — |
| Cap. n. 8 - Pagamenti da parte dei concessionari, ecc. | » | 268,800 — |
| Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione) - Pagamento da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato | » | 1,271,000 — |
| Totale aumenti | L. | 4,839,800 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 3 - Rimborsi da parte dei concessionari delle spese per la manutenzione delle linee interurbane dello Stato cedute alle Società | L. | 4,200,000 — |

SPESA.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2 - Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc. | L. | 350,000 — |
| Cap. n. 6 (modificata la denominazione) - Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico e per assegni da corrispondersi al personale telefonico collocato in disponibilità | » | 6,500,000 — |
| Cap. n. 12 - Compensi a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro | » | 34,876.28 |
| Cap. n. 13 (modificata la denominazione) - Spese d'ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione locali, acquisto e manutenzione di mobili ed arredi, aereazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali, retribuzioni al personale addetto a bassi servizi, acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni, rilegature di registri, locomozione, postali e telegrafiche, visite medico-fiscali, medicinali, assicurazioni incendi | » | 350,000 — |
| Cap. n. 19 - Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori, ecc. | » | 1,125,123.72 |
| Cap. n. 29 - Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio da parte dei concessionari di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda | » | 1,800,000 — |
| Cap. n. 30-*bis* (di nuova istituzione) - Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale. | | *per memoria.* |
| Cap. n. 31-*bis* (di nuova istituzione) - Premio di cointeressenza da devolversi al personale dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 | | *per memoria.* |
| Cap. n. 34 - Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni, ecc. | L. | 768,143.52 |

Cap. n. 35 (modificata la denominazione) - Versamento all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi della differenza fra l'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti medesimi. Versamento delle somme dovute dai concessionari medesimi per affitto locali per uso del servizio telefonico:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *a*) differenza sull'annualità per gli impianti telefonici e scorte. | L. | 32,469,281.90 | | |
| *b*) affitti locali per uso servizio telefonico | » | 1,271,000 — | | |
| | L. | 33,740,281.90 | L. | 771,656.48 |
| Totale aumenti | | | L. | 11,699,800.— |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1 (modificata la denominazione) - Stipendi, paghe giornaliere, caro-viveri e indennità di servizio | L. | 1,000,000 — |
| Cap. n. 7 - Indennità una volta tanto invece di pensione, ecc. | » | 5,000,000 — |
| Cap. n. 8 - Indennità per servizio di notte | » | 50,000 — |
| Cap. n. 17 - Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle Provincie, ecc. | » | 400,000 — |
| Cap. n. 18 (soppresso) - Rimborso ai Comuni, ecc. della metà della spesa per impianti, ecc. | » | 50,000 — |
| Cap. n. 21 - Spese per fitti locali di proprietà privata | » | 20,000 — |
| Cap. n. 26 (modificata la denominazione) - Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica | » | 4,500,000 — |
| Cap. n. 27 - Canoni per servitù d'appoggio, ecc. | » | 40,000 — |
| Totale diminuzioni | L. | 11,060,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

---

Numero di pubblicazione 2308.

REGIO DECRETO 11 novembre 1926, n. 2005.

**Approvazione del regolamento di esecuzione del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, sul servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, che reca modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per la concessione ad enti ed a privati del servizio delle caselle per la distribuzione delle corrispondenze, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 255, foglio 17.* — COOP

---

**Regolamento di esecuzione del R. decreto-legge n. 991 del 9 maggio 1926 sul servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.**

*Domande di concessione.*

Art. 1.

Gli enti e privati che intendano esercitare il servizio di caselle per la distribuzione delle corrispondenze, in base al R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, devono presentare domanda alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, pel tramite della Prefettura che ha giurisdizione sulla località nella quale sarà esercitato il servizio, indicando in modo preciso:

*a*) la località stessa, con la ubicazione del locale prescelto;
*b*) il quantitativo delle caselle per cui chiedesi la concessione;
*c*) la qualità delle caselle (se aperte o chiuse);
*d*) le loro dimensioni;
*e*) il prezzo del noleggio e l'entità del deposito da richiedersi agli abbonati;
*f*) ogni altro elemento che si ritenga opportuno sull'indole e sugli scopi del servizio.

Il richiedente deve, inoltre, dichiarare che accetta le disposizioni del capitolato di oneri adottato per siffatti servizi.

*Documenti da allegare alle domande di concessione.*

Art. 2.

Le domande di concessione debbono essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha raggiunto la maggiore età;
*b*) estratto del casellario giudiziario;
*c*) certificato di buona condotta;
*d*) certificato della Camera di commercio, attestante la idoneità del richiedente ad esercitare il servizio.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Gli enti, che aspirano alla concessione, devono presentare soltanto il documento di cui alla lettera *d*), qualora l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi lo richieda.

*Casi di divieto della concessione.*

Art. 3.

La concessione non potrà essere autorizzata a favore di minorenni o di persone di dubbia moralità, o che non offrano le dovute garanzie di serietà e di solvibilità, nè potrà essere consentito l'esercizio di casellari in locali che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, siano ritenuti mal sicuri o non decenti.

*Esito delle domande di concessione.*

Art. 4.

Se la domanda di concessione non è accolta, se ne dà partecipazione al richiedente senza motivazione.

*Autorizzazione della concessione.*

Art. 5.

Il decreto Ministeriale, con cui si autorizza la concessione, è corredato, come parte integrante, del capitolato d'oneri e deve contenere le seguenti indicazioni:

*a*) numero delle caselle e loro qualità;
*b*) importo della cauzione versata;
*c*) durata della concessione.

La concessione non può in nessun caso essere ceduta a terzi.

*Numero delle concessioni.*

Art. 6.

Il numero delle concessioni nelle città che superino, secondo i dati statistici dell'ultimo censimento, i 50.000 abitanti è limitato normalmente ad una ogni 50.000 abitanti; però l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi si riserva la facoltà di elevare tale numero quando lo ritenga opportuno.

*Norme per il servizio di casella - Indirizzi.*

Art. 7.

Valgono, pel servizio dei casellari privati, le medesime norme stabilite dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi pel servizio delle proprie caselle postali.

E' concesso, però, che le corrispondenze dirette ai casellari privati possano essere indirizzate o ai singoli destinatari, facendo seguire il nome e cognome di questi dalla indicazione del concessionario e dal numero della casella, oppure al nome del concessionario con la semplice aggiunta del numero della casella.

Nel secondo caso il concessionario è considerato, a tutti gli effetti, quale « destinatario » della corrispondenza.

Le corrispondenze che portassero, in luogo delle anzidette indicazioni, quella del domicilio del destinatario, saranno recapitate al domicilio stesso.

E' in facoltà, tuttavia, dell'Amministrazione postale telegrafica di consentire, ove l'interessato ne faccia esplicita richiesta per iscritto, che la distribuzione, anche in questo caso, si faccia presso il casellario privato.

E' vietato ai concessionari di ricevere a mano corrispondenze dirette ad utenti del casellario, sulle quali non siano stati preventivamente apposti ed annullati i francobolli rappresentanti l'avvenuto pagamento delle dovute tasse postali.

*Generalità e capacità degli utenti.*

Art. 8.

Il concessionario deve accertarsi delle precise generalità di tutti gli utenti delle caselle; e non può affittare le caselle a coloro, cui, a termini delle leggi postali (art. 15 regolamento generale 10 febbraio 1901), non possono essere consegnate corrispondenze.

Le caselle non possono noleggiarsi neppure a coloro che non abbiano compiuto il 18° anno di età; nei casi dubbi il concessionario deve esigere il certificato di nascita del richiedente od una attestazione scritta di persona *fide digna* comprovante che il richiedente stesso ha compiuto l'età prescritta.

Le attestazioni ed i certificati devono essere conservati in atti ed esibiti a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione postale telegrafica o dell'autorità di pubblica sicurezza.

*Sorveglianza.*

Art. 9.

Il servizio privato delle caselle è posto sotto il diretto controllo dell'Amministrazione postale telegrafica, i cui incaricati hanno facoltà di adire, in qualsiasi momento, nello interno dei locali adibiti a casellari privati per controllarne il funzionamento, per esaminarne gli atti, i documenti, e i registri, che dovranno essere messi a loro disposizione, per eseguire indagini, inchieste e verifiche, e per compiere qualsiasi atto inteso ad accertare la regolarità del servizio.

*Cauzione.*

Art. 10.

I richiedenti della concessione di cui trattasi, ove la loro domanda venga accolta, devono costituire una cauzione non inferiore al doppio del canone mensile, da computarsi con le norme di cui all'articolo seguente, in base al numero, alla quantità ed alle dimensioni delle caselle richieste nella domanda. Detta cauzione, in nessun caso, potrà essere inferiore alla somma di L. 200.

In caso di ampliamento del casellario la cauzione dovrà essere congruamente aumentata.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi darà l'autorizzazione allo svincolo della cauzione non appena venga a cessare l'esercizio privato, e sempre quando siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e non esistano pendenze di qualsiasi genere.

*Misura del canone.*

Art. 11.

Il canone è dovuto dai concessionari all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per le caselle effettivamente noleggiate ed in ragione del 50 per cento del nolo che l'abbonato sarebbe tenuto a corrispondere per analoga casella (aperta o chiusa) gestita direttamente dall'Amministrazione, proporzionando alla tariffa mensile i canoni relativi ai noleggi per altri periodi di tempo.

Detto canone dovrà essere versato anche per quegli abbonati, le cui corrispondenze, anzichè nominativamente, siano dirette al concessionario con l'indicazione del numero della casella, pure dovendosi per esse, a norma dell'art. 7 del presente regolamento, considerare il concessionario, a tutti gli effetti, quale destinatario.

Non concorrono alla determinazione del canone le corrispondenze che terzi si facciano indirizzare occasionalmente presso banche ed agenzie di viaggi e che, in attesa del ritiro, siano custodite, a titolo gratuito, nelle caselle aperte del casellario.

*Misura del nolo - Condizioni.*

Art. 12.

Agli effetti della determinazione del prezzo del noleggio delle caselle chiuse, saranno considerate caselle piccole quelle che non raggiungono le dimensioni di centimetri 16 di altezza per centimetri 14 di larghezza; medie quelle che, oltrepassando dette misure, non raggiungono le dimensioni di 28 centimetri di altezza per 16 centimetri di larghezza; grandi tutte le altre.

Durante la concessione il concessionario potrà variare, previa partecipazione all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il prezzo del noleggio e la misura del deposito di garanzia, purchè l'uno e l'altro non siano ridotti ad importo inferiore a quello fissato, in qualsiasi momento, dall'Amministrazione per il proprio servizio.

Art. 13.

E' vietato di far usufruire di una casella chiusa a più di un abbonato.

Agli effetti del prezzo del noleggio e del canone conseguente, il medesimo divieto, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 11, vale anche per le caselle aperte, per cui, qualora una casella aperta debba materialmente servire a più abbonati, il prezzo del noleggio ed il canone relativo saranno stabiliti come se ciascun abbonato usufruisse di una casella a sè.

*Rapporti fra concessionari ed utenti.*

Art. 14.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi rimane estranea ai rapporti intercedenti fra il concessionario ed i suoi abbonati per quanto riguarda la riscossione delle quote di abbonamento.

Qualora il concessionario affitti le caselle a credito, o non curi di far cessare l'uso delle caselle agli abbonati non in regola con i pagamenti, è tenuto egualmente a corrispondere, all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il canone come se gli abbonati avessero regolarmente soddisfatto il loro debito.

*Pagamento del canone.*

Art. 15.

Il pagamento del canone complessivo dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il noleggio delle caselle deve essere eseguito mensilmente, non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui il pagamento stesso si riferisce.

*Preferenza e scelta nelle concessioni.*

Art. 16.

Nel caso che le domande presentate superino la disponibilità a norma dell'art. 6 del presente regolamento, la preferenza sarà accordata alle cooperative costituite fra mutilati di guerra od ex combattenti o agli istituti di previdenza.

Ogni qualvolta occorra procedere ad una scelta, questa sarà decisa inappellabilmente dall'Amministrazione postale telegrafica.

*Durata e rinnovazione delle concessioni.*

Art. 17.

Nel capitolato d'oneri saranno stabiliti la data dell'inizio della concessione ed il termine della concessione stessa, termine che non potrà essere inferiore a tre anni, nè superiore

a cinque. Il detto capitolato riporterà anche le modalità della concessione e le penalità per i casi di inadempienza.

Sei mesi prima della scadenza del termine fissato per l'esercizio della concessione, potrà esserne domandata la rinnovazione.

In questo caso il concessionario, che abbia lodevolmente disimpegnato il servizio, avrà diritto a continuarlo con preferenza sugli altri concorrenti, sempre quando il parere del Prefetto, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, sia favorevole.

*Revoca e decadenza delle concessioni.*

Art. 18.

Ferme le comminatorie del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, e del presente regolamento, la concessione è revocata di diritto:

*a*) quando il concessionario incorra in qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, bancarotta semplice o fraudolenta;

*b*) quando il concessionario incorra in qualsiasi condanna che porti seco la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza;

*c*) quando il concessionario sia dichiarato legalmente fallito;

*d*) quando per due mesi consecutivi il concessionario non abbia versato il canone dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

La revoca può aver luogo quando il concessionario sia incorso in qualche disservizio che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sia di tale gravità da richiedere siffatto provvedimento.

La concessione s'intende decaduta quando, trascorsi sei mesi dalla data in cui è avvenuta la notifica della accordata concessione, il concessionario non abbia ancora iniziato il servizio.

*Inammessibilità di azioni per risarcimenti di danni.*

Art. 19.

La revoca della concessione, per qualsiasi motivo avvenga, non conferisce al concessionario alcun diritto a risarcimento di danni.

*Modificazione di norme vigenti.*

Art. 20.

Spetta all'Amministrazione postale telegrafica di recare a conoscenza del concessionario qualsiasi innovazione al servizio statale di caselle, nonchè ogni eventuale modificazione di tariffa.

E' obbligo del concessionario di uniformarsi immediatamente alle nuove disposizioni, in quanto lo richieda il presente regolamento.

**Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:**

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

Numero di pubblicazione 2309.

REGIO DECRETO 11 novembre 1926, n. 2006.

**Abrogazione dell'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1805, recante norme per l'indennità di missione spettante al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1805;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di amministrazione per le poste e per i telegrafi;

Inteso il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' abrogato, con effetto dal 1° novembre 1926, l'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1805.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 255, foglio 18.* — COOP

Numero di pubblicazione 2310.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1926, n. 2007.

**Prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente, ed altro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, e il regolamento generale, approvati rispettivamente con i Regi decreti 24 dicembre 1899, n. 501, e 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni che recano nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al relativo regolamento;

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di eliminare dalle scritture della predetta Azienda le partite di

debito, rappresentanti residui di depositi in conto corrente, abbandonati dagli aventi diritto, e di procedere all'incameramento delle somme relative;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I crediti verso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, costituiti da residui di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia, per nolo di caselle, spedizione di periodici, francatura in conto corrente, ed altro, si prescrivono nel termine di tre anni, dalla data dell'ultima operazione, o dalla scadenza del contratto di nolo o dalla richiesta di liquidazione.

Art. 2.

A maturazione del periodo di tempo, di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di eliminare definitivamente dalle sue scritture le partite di debito prescritte, e di acquisire le relative somme al proprio bilancio di entrata, tra i proventi dell'Azienda.

Art. 3.

Per la prima applicazione del presente decreto l'Amministrazione predetta accerterà se e per quali partite i termini di prescrizione fissati nell'art. 1 siano già raggiunti, o siano in corso di maturazione entro l'esercizio finanziario 1926-1927; e considererà, per esse, prorogata la prescrizione al 30 giugno 1927. Per le altre partite saranno osservati i termini come sopra stabiliti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre* 1926.
*Atti del Governo, registro* 255, *foglio* 19. — COOP.

---

Numero di pubblicazione 2311.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1989.

**Approvazione del regolamento di servizio del personale delle dogane.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge doganale testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato l'unito regolamento di servizio del personale delle dogane firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *dicembre* 1926.
*Atti del Governo, registro* 255, *foglio* 6. — COOP

---

**Regolamento di servizio del personale delle dogane.**

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il servizio doganale è alla dipendenza delle Intendenze di finanza in tutto ciò a cui non provveda direttamente il Ministero delle finanze e viene eseguito dal personale di ruolo delle dogane e in via sussidiaria da militari della R. Guardia di finanza secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il personale di ruolo delle dogane è ripartito, come stabiliscono le tabelle n. 12, allegato II, e n. 10, allegato IV, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le modificazioni apportate con l'art. 2 del R. decreto-legge 11 luglio 1925, n. 1418, nei seguenti gruppi e gradi:

*Gruppo* B (1): direttore dell'Ufficio tecnico centrale, ispettori superiori, direttori superiori; direttori, ispettori capi e contabili capi; ispettori principali e contabili principali; ispettori e primi contabili; sottoispettori e contabili; sottoispettori aggiunti e contabili aggiunti.

*Gruppo* C: commissari capi; commissari; primi ufficiali; ufficiali; ufficiali aggiunti.

*Personale subalterno*: commessi.

Oltre al suddetto personale di ruolo prestano servizio nelle dogane di confine le *visitatrici*.

I posti di visitatrice sono conferiti a donne di condotta sotto ogni rapporto incensurata, e preferibilmente a quelle appartenenti a famiglie di impiegati o di militari della R. Guardia di finanza in attività di servizio od a riposo.

Le visitatrici sono nominate con decreto degli Intendenti di finanza, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, e devono essere confermate nel posto di anno in anno.

Art. 2.

Il personale delle dogane è assegnato ai diversi uffici con disposizioni Ministeriali, osservate le norme del presente regolamento.

(1) Salva la transitoria appartenenza al gruppo A disposta con l'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nell'assegnazione di impiegati che avendo uno stesso grado possono esercitare funzioni differenti, il Ministero, salvo delegazioni ai direttori superiori delle dogane, determina le funzioni stesse e le qualifiche corrispondenti.

E' altresì assegnato all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione, all'ufficio centrale di statistica, ai laboratori chimici delle dogane ed agli uffici tecnici di finanza, il personale doganale occorrente per l'esecuzione dei relativi servizi amministrativi e contabili.

Il personale doganale è pure assegnato all'Ufficio tecnico centrale per i servizi tecnici propri dell'Ufficio stesso.

Art. 3.

Gli ispettori superiori hanno sede presso la Direzione generale alla diretta dipendenza del direttore generale.

Art. 4.

I direttori superiori sono posti a capo delle circoscrizioni doganali ed hanno sede nelle dogane di 1° ordine della 1ª classe.

Un ispettore superiore od altro funzionario superiore delle dogane è posto, col titolo di *Direttore*, a capo dell'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione e così pure a capo dell'Ufficio centrale di Statistica.

Art. 5.

Assumono la qualifica di direttori gli ispettori capi ed i contabili capi quando:

a) sieno incaricati di coadiuvare il direttore superiore nelle sue attribuzioni e di sostituirlo nei casi d'assenza o d'impedimento;

b) sieno destinati a capo delle dogane più importanti del 1° ordine della 2ª classe;

c) sieno destinati a capo di servizi di carattere speciale.

Art. 6.

Gli ispettori capi sono di regola assegnati alle dogane di 1° ordine. Gli ispettori principali sono assegnati alle dogane di 1° ordine ed a quelle di 2° ordine della 1ª classe di maggiore importanza.

Art. 7.

I contabili capi, i contabili principali, i primi contabili ed i contabili pur conservando tali qualifiche esercitano le funzioni di ricevitore, di cassiere o di magazziniere, ed i contabili aggiunti quella di cassiere, distinguendosi rispettivamente: in ricevitori, cassieri e magazzinieri capi; in ricevitori, cassieri e magazzinieri principali; in primi ricevitori, primi cassieri e primi magazzinieri; in ricevitori, cassieri e magazzinieri, ed in cassieri aggiunti.

I ricevitori capi sono destinati, uno per ciascuna dogana, alle dogane di 1° ordine della 1ª classe ed alle dogane di 1° ordine della 2ª classe più importanti. Gli altri ricevitori sono destinati, uno per ciascuna dogana, nelle altre dogane, secondo la importanza di queste, escluse le dogane nelle quali le funzioni ad essi demandate possano affidarsi ad impiegati del gruppo *C* od a sottufficiali della R. Guardia di finanza, giusta le disposizioni del presente regolamento.

I cassieri, di qualsiasi grado, sono destinati nelle dogane nelle quali per il servizio delle riscossioni non sia sufficiente l'opera del solo ricevitore. I cassieri capi sono di regola assegnati alle casse centrali delle maggiori dogane.

I magazzinieri, di qualsiasi grado, sono assegnati alle dogane di 1° ordine destinando quelli di grado più elevato agli uffici nei quali la gestione delle merci abbia maggiore importanza.

Quando nel presente regolamento sono usate le semplici qualifiche di ricevitore, cassiere o magazziniere, s'intendono in esse compresi i contabili dei diversi gradi che abbiano le funzioni, rispettivamente suaccennate, dei ricevitori, cassieri o magazzinieri.

Art. 8.

Gli ispettori, i sottoispettori, i sottoispettori aggiunti e gli impiegati del gruppo *C*, sono destinati nelle dogane di 1° ordine, nonchè in quelle di 2° ordine nelle quali non sieno posti a capo impiegati di grado rispettivamente inferiore.

Art. 9.

I commessi possono essere destinati in qualunque ufficio cui sia addetto personale doganale.

Le visitatrici sono assegnate alle dogane e sezioni doganali di confine ed ai posti di osservazione ove il movimento dei passeggieri renda necessaria l'opera loro.

Art. 10.

Il direttore superiore posto a capo di una circoscrizione doganale è anche capo della dogana nella quale ha la propria sede.

Nelle dogane provviste di ispettore capo, alle quali non sia preposto un direttore, è capo della dogana l'ispettore capo.

Dove manchi anche un ispettore capo è capo della dogana l'impiegato di maggior grado che di regola assume le funzioni di ricevitore.

Alle dogane di 2° ordine, 2ª classe, possono essere assegnati, con le funzioni di ricevitore, impiegati del gruppo *C*, destinandovi di regola primi ufficiali od ufficiali. Le funzioni di ricevitore nelle dogane di 2° ordine, 3ª classe, sono affidate ai marescialli o brigadieri del contingente speciale della R. Guardia di finanza.

Sono rette da marescialli o da brigadieri del contingente speciale, oppure da sottufficiali del contingente ordinario della R. Guardia di finanza, le sezioni doganali alle quali non siano assegnati impiegati di ruolo delle dogane, ed i posti di osservazione.

Art. 11.

I militari della R. Guardia di finanza che prestano servizio di sorveglianza nelle dogane e nei luoghi in cui si compiono operazioni doganali dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dalle dogane, secondo le disposizioni dei regolamenti di servizio della R. Guardia di finanza.

Art. 12.

Il capo della dogana assegna il personale dipendente ai vari servizi tenendo conto del grado e delle attitudini dei singoli impiegati e procurando, fin dove sia possibile, che ogni impiegato, in rapporto al suo grado, acquisti completa conoscenza dei diversi servizi locali.

Della assegnazione data ai cassieri nelle dogane di 1° ordine, 1ª classe, alle quali ne siano destinati più di uno, i direttori superiori devono informare il Ministero.

Nei casi di mancanza di personale del grado proprio a determinati servizi o per altre occorrenze straordinarie gli impiegati possono, con disposizione del capo della dogana essere temporaneamente applicati a servizi diversi da quelli propri del loro grado.

Art. 13.

Ogni impiegato è tenuto a risarcire l'Amministrazione delle somme che per fatto ad esso imputabile non si fossero potute riscuotere in tutto o in parte.

Ciascun impiegato è tenuto a curare, nella propria sfera di azione, il regolare e sollecito andamento dei servizi, conciliando, in quanto sia possibile, le norme che li disciplinano coi bisogni dei traffici e coi riguardi dovuti ai contribuenti.

Il personale delle dogane, eccettuati gli impiegati del grado VI dell'ordinamento gerarchico e le visitatrici, è tenuto a portare in servizio un distintivo secondo le disposizioni del Ministero delle finanze.

I funzionari posti a capo dei servizi sono responsabili insieme col personale dipendente, delle mancanze da questo commesse, e che essi, avendone il mezzo, non abbiano rilevate, o, se rilevate, abbiano omesso di denunciare.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE.

*Direttori degli uffici centrali ed ispettori superiori.*

Art. 14.

Il Direttore dell'Ufficio tecnico centrale e quelli dell'Ufficio centrale di riscontro delle scritture e dell'Ufficio centrale di statistica, esercitano le attribuzioni loro spettanti secondo la tabella di riparto dei servizi della Direzione generale.

Gli ispettori superiori sono aggregati all'Ufficio del Direttore generale ed esercitano le attribuzioni loro conferite secondo apposite norme, nonchè tutti gli altri compiti e gli incarichi che siano ad essi affidati dal Direttore generale.

*Direttore superiore.*

Art. 15.

Il direttore superiore di dogana dipende immediatamente dall'intendente di finanza della Provincia in cui ha sede: come capo della dogana di sua residenza vi ha la suprema direzione del servizio ed è responsabile del buon andamento del medesimo.

Egli, inoltre, esercita l'alta sorveglianza sulle altre dogane poste nella sua circoscrizione e deve tenersi informato del modo come vi procedono i servizi, procurando di imprimere ad essi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali sia con disposizioni concrete.

Per ciascuna delle dogane della circoscrizione, il direttore superiore deve compiere annualmente almeno il numero minimo di visite stabilito dal Ministero. Può essere coadiuvato, in tali visite, dal direttore e, in mancanza di questo può delegare ispettori capi, limitatamente però alle dogane non rette da direttore.

Delle visite obbligatorie stabilite dal Ministero una almeno all'anno, a ciascuna delle dogane che debbano essere visitate più di una volta, sarà riservata al direttore che coadiuva il direttore superiore.

Art. 16.

Nella dogana di sua residenza il direttore superiore deve esercitare, personalmente o per mezzo del direttore o di un ispettore capo, una continua vigilanza sulle casse tenute dai contabili per la custodia del denaro ed assicurarsi che siano puntualmente eseguiti i versamenti in Tesoreria.

La stessa vigilanza il direttore superiore deve esercitare, personalmente o per mezzo del direttore o degli ispettori capi, sulle casse delle dogane della sua circoscrizione che non siano rette da direttori o da ispettori capi oppure da sottufficiali del contingente speciale della R. Guardia di finanza.

Nelle dogane e nelle sezioni doganali di piccola importanza, nelle quali non si renda necessaria la chiusura giornaliera dei registri in cui sono annotate le riscossioni, e nemmeno occorra il versamento giornaliero degli introiti, esso, tenuto conto della entità delle riscossioni stesse, stabilisce, con ordini scritti da conservarsi negli uffici interessati, i tempi nei quali tali chiusure e versamenti debbano eseguirsi, osservate le disposizioni di contabilità.

E' obbligo del direttore superiore, o di chi ne faccia le veci, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del presente articolo, di eseguire nella dogana di sua residenza le verificazioni ordinarie delle casse dell'ufficio centrale e degli uffici cui non sia addetto un ispettore capo, e le verificazioni straordinarie — non meno di una volta all'anno — di tutte le altre casse.

Il direttore superiore e con esso il direttore e l'ispettore capo anzidetto hanno le responsabilità stabilite dall'art. 81, ultimo comma, delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvate con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i danni risultanti all'Amministrazione in causa di negligenze che non avessero scoperte o denunciate in tempo.

Nelle grandi dogane sedi di direttore superiore nelle quali, per la molteplicità degli affari, il direttore medesimo non possa attendere alla vigilanza delle casse, il Ministero delle finanze può disporre che la vigilanza stessa sia normalmente esercitata da un direttore od ispettore capo all'uopo designato. In questo caso il direttore superiore vigilerà acchè dal funzionario come sopra designato siano compiute le verificazioni ordinarie di cassa nei termini prescritti, ed eseguirà od ordinerà le visite straordinarie.

Art. 17.

Scoprendosi mancanze di denaro nelle verificazioni di cassa, il direttore superiore deve subito riferirne alla Intendenza di finanza per gli opportuni provvedimenti.

In questo caso egli ha facoltà di sostituire nella tenuta della cassa l'impiegato, a cui carico sta la mancanza, con altro di sua fiducia.

Art. 18.

Il direttore superiore deve procedere nella dogane in cui risiede e, in occasione di visita, in quelle della sua circoscrizione non rette da direttori o da ispettori capi, alla ricognizione, almeno una volta all'anno, dei registri soggetti a rigoroso rendiconto, dei piombi e degli altri contrassegni esistenti presso i rispettivi uffici esponendone i risultati in apposito verbale e promuovendo, nei casi di differenze, i necessari provvedimenti dalla competente Intendenza di finanza.

Per tali ricognizioni può delegare impiegati di sua fiducia.

Art. 19.

Spetta al direttore superiore:

*a*) di provvedere — sentiti il direttore e i capi di servizio interessati — sui reclami del pubblico e sui dubbi che sorgano tanto nell'applicazione della tariffa, delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni, quanto nell'eseguimento delle formalità riguardanti il movimento delle merci e le scritture doganali: nel caso di divergenze, prevale il parere del direttore superiore, il quale informerà il Ministero delle decisioni emesse in disaccordo con i detti funzionari, quando per l'urgenza del caso non abbia potuto provocarne anticipatamente il giudizio;

*b*) di eseguire e ordinare controvisite di merci, firmando, nel primo caso, le relative dichiarazioni o bollette;

*c*) di designare, con ordine scritto, l'impiegato o l'agente che deve curare la custodia e la vigilanza dei locali di ufficio e dei magazzini — salve le attribuzioni dei magazzinieri — e che deve tenere le chiavi della dogana, e di stabilire le norme per la visita diurna o notturna dei detti locali allo scopo di assicurarsi che non vi siano pericoli d'incendi o di furti;

*d*) di amministrare le somme che gli vengono assegnate per spese di ufficio;

*e*) di firmare la corrispondenza, salvo le eccezioni di cui all'art. 48, e di curare che siano ordinatamente registrati e custoditi gli atti di ufficio.

Art. 20.

Il direttore superiore è pure, per quanto riguarda la disciplina, il capo di tutto il personale della circoscrizione. Esso ne invigila la condotta anche a mezzo dei dipendenti capi di dogana o di servizio, i quali hanno obbligo di segnalargli ogni fatto che a loro giudizio possa tornare di lode o di biasimo agli impiegati che da essi dipendono.

Il direttore superiore può concedere al personale delle dogane della sua circoscrizione, salva la facoltà dei direttori capi di dogana, permessi di assenza che in complesso non eccedano i 20 giorni entro l'anno solare. Nella trasmissione all'Intendenza di finanza di domande per permessi di assenza di maggiore durata il direttore dovrà sempre indicare i permessi già concessi nell'anno al funzionario richiedente.

Art. 21.

Nei casi di urgenti necessità di servizio, il direttore superiore può distaccare temporaneamente impiegati da una ad altra dogana della sua circoscrizione, informandone le Intendenze di finanza delle Provincie nelle quali hanno luogo i movimenti; le Intendenze, a loro volta, ne informano sollecitamente il Ministero.

Art. 22.

Il direttore superiore corrisponde direttamente col Ministero per tutto ciò che riguarda le questioni di tariffa e di classificazione di merci, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni doganali, la sistemazione del servizio interno delle dogane della sua circoscrizione ed in tutti i casi di urgenza o di particolari incarichi ricevuti dal Ministero.

Corrisponde con le Intendenze di finanza delle Provincie cui appartengono le dogane predette, per tutto ciò che riguarda la disciplina del personale e gli altri affari deferiti alla competenza delle Intendenze.

Corrisponde coi capi delle altre dogane, con le autorità e coi privati per tutto ciò che concerne il servizio.

Per i lavori di segreteria e di ordine, il direttore superiore può farsi assistere da dipendenti impiegati.

Senza l'autorizzazione del Ministero non possono essere adibiti ispettori capi o contabili capi a servizi di segreteria o ad altri, in aiuto permanente al direttore superiore.

Art. 23.

E' data facoltà al direttore superiore:

*a*) di sanare, senza alcuna conseguenza, le differenze di quantità riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di carico, per le spedizioni in esenzione di visita col mezzo della ferrovia, quando si trovino intatte le chiusure doganali dei carri e tali differenze siano evidentemente attribuibili a fenomeni naturali o ad errori nei documenti di spedizione o nelle operazioni di carico delle merci nei luoghi di origine. Quando però si tratti di deficienze di liquidi, la facoltà del direttore superiore è limitata al condono della ammenda e, quanto al dazio, alla applicazione di quello proprio della merce per la quantità mancante;

*b*) di sanare. senza conseguenze di sorta, le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali riscontrate fra i colli spediti in esenzione da visita e le indicazioni dei rispettivi documenti doganali, quando siano trovati intatti i bolli della dogana di partenza e sia da escludere ogni sospetto di manomissione o sostituzione di colli;

*c*) di autorizzare il rilascio del certificato di scarico delle bollette di cauzione emesse per pacchi postali e scatolette valori spediti in transito dalle Regie poste, quando per attestazioni dell'Amministrazione postale ne risulti in modo indubbio l'uscita dallo Stato;

*d*) di prescindere dalla compilazione del verbale di contravvenzione per differenze nella qualità di merci spedite con bolletta di cauzione dichiarata, quando sia accertata in modo indubbio l'identità delle merci spedite e, d'accordo con la dogana di partenza, sia chiarito che le differenze dipendono solo da errore di classificazione; di prescindere, del pari, dalla contravvenzione per le differenze di peso riscontrate all'arrivo di merci verificate spedite con bolletta di cauzione, quando tali differenze siano da attribuire esclusivamente a fenomeni naturali o ai mezzi o modi di accertamento del peso delle merci, usati dalla dogana di partenza, e sia perciò escluso il sospetto di sostituzione — se trattisi di eccedenze — o di sottrazione — se trattisi di deficienze — fermo, nei casi di deficienza, l'obbligo di rispondere dei diritti di confine sulla intera quantità descritta nella bolletta di cauzione, eccetto il caso in cui la differenza non sia superiore al mezzo per cento e trattisi di trasporti eseguiti in vagoni completi, piombati, giunti in perfetto stato: il detto limite del mezzo per cento potrà elevarsi al 2 per cento quando si tratti di vagoni completi di vecchi materiali diretti alle ferriere, di legnami e di altre merci di scarso interesse doganale;

*e*) di sanare, senza limite di somma, quando la negligenza del dichiarante non sia tale da togliere serietà alla dichiarazione, le differenze in meno in confronto delle dichiarazioni di importazione, di cauzione o di introduzione in deposito e di prescindere da ogni penalità per le differenze in più per le stesse dichiarazioni, quando l'ammontare dei diritti cui è proporzionata la ammenda non superi lire cento;

*f*) di prescindere dall'applicazione di ogni altra penalità proporzionata ai diritti di confine quando la misura minima di essa non superi lire cinque;

*g*) di concedere sanatoria per le contravvenzioni disciplinari quando l'ammenda minima non superi lire venti;

*h*) di non dare seguito alle contravvenzioni previste dall'art. 81 della legge doganale per omessa od inesatta dichiarazione di merci portate dai viaggiatori nei propri bagagli, o facenti parte delle masserizie e degli effetti di persone che trasferiscono la loro residenza nel Regno, e ciò senza limite di somma;

*i*) di sanare, per le merci nazionali arrivate in cabotaggio o in circolazione, le eccedenze rispetto alla quantità indicata nella bolletta di lasciapassare o di cauzione, quando siano da attribuire a fenomeni naturali o ai mezzi o modi di verificazione, purchè non sorga dubbio sulla origine o provenienza delle merci;

*l*) di autorizzare, nei casi previsti dall'articolo 151 del regolamento doganale, la posticipata accettazione di colli non sbarcati dai piroscafi e posteriormente arrivati dall'estero, anche se non sia stata previamente presentata la domanda di cui all'art. 152 dello stesso regolamento, quando, oltre alle polizze di carico originarie, create pel trasporto dei colli, sia esibito un certificato dell'autorità doganale estera, comprovante che i medesimi o non furono imbarcati nel porto di origine o furono sbarcati in altro porto estero e rimasero sotto la vigilanza della dogana fino al reimbarco per l'Italia;

*m*) di considerare come semplici irregolarità, punibili ai sensi dell'art. 91 *bis* della legge, le differenze nel numero dei colli inscritti a manifesto quando si tratti di grosse partite di merci esenti da dazio o soggette a dazio lieve, e di concedere la compensazione fra le eccedenze e le deficienze di colli descritti in diversi « singoli » dello stesso manifesto, anche quando sianvi discrepanze di marche e di numeri distintivi, purchè trattisi di colli uniformi, provenienti dallo stesso scalo e contenenti la stessa merce, e sia da escludere, pei caratteri esterni di essi o per altre circostanze, ogni sospetto che le differenze rilevate dipendano da abusi;

*n*) di sanare la mancanza del « visto a bordo » sui riscontrini delle bollette di lasciapassare o di riesportazione di merci estere, quando sia fornita l'indubbia prova della partenza delle merci per l'estero, o quando entro un congruo termine, concesso dallo stesso direttore superiore, sia fornita la prova dell'arrivo delle merci all'estero, mediante certificati delle dogane o degli agenti consolari del luogo d'arrivo;

*o*) di concedere, di volta in volta o con effetto permanente, quando ne sia riconosciuto il bisogno, il permesso di scarico e d'introduzione nottetempo di merci esenti da dazio di importazione che siano alla rinfusa e di facile riconoscimento e di concedere anche, quando ne sia riconosciuto il bisogno, lo sbarco di notte delle merci che si trovano sui velieri o sulle barche d'alleggio;

*p*) di autorizzare, di caso in caso, con annotazioni sulle bollette, spedizioni in cabotaggio su piroscafi che debbano approdare in qualche porto estero diverso da quelli già ammessi dal Ministero, quando si tratti di merci nazionali inconfondibili con quelle estere, ovvero quando con la descrizione nelle bollette, con campioni o con contrassegni sia provveduto alla sicura identificazione delle merci; potrà di caso in caso, anche autorizzare la reintroduzione di merci regolarmente coperte dalla bolletta di cabotaggio, e sbarcate da piroscafi che avessero, per giustificate cause, toccato uno dei detti porti esteri non ammessi, quando per la specie della merce e per il complesso delle circostanze emerse sia escluso in modo assoluto qualsiasi scambio o sostituzione;

*q*) di autorizzare la vidimazione di manifesti di partenza valevoli per più viaggi fino a tre mesi per bastimenti di portata superiore alle 20 tonnellate, i quali compiano operazioni nei limiti stabiliti dall'art. 148 del regolamento doganale;

*r*) di autorizzare lo scarico di bollette di cauzione relative a merci spedite all'estero con la ferrovia, rimaste eventualmente prive del *visto uscire dallo Stato,* quando risulti provato che le merci passarono il confine e raggiunsero il territorio estero: la prova sarà data mediante certificati della dogana estera o delle nostre autorità consolari indicanti la qualità e la quantità delle merci, e che dovranno presentarsi entro un termine stabilito;

*s*) di permettere, nel caso di smarrimento della bolletta figlia di importazione da parte dell'interessato, l'uscita dalla dogana delle merci, cui la bolletta si riferiva, in base ad un certificato contenente tutti i dati della bolletta matrice, purchè l'esame dei registri di riscontro escluda assolutamente che della bolletta figlia siasi già fatto uso: questo certificato, dopo aver riportato l'attestazione di uscita delle merci, e dopo l'annotazione nel registro di riscontro, deve essere unito alla bolletta matrice d'importazione;

*t*) di permettere che per le merci esenti da diritti o soggette al solo diritto di statistica o gravate anche da lieve dazio di entrata, trasportate sulle navi alla rinfusa, quando siano di facile e pronto riconoscimento, sia eseguito lo sdoganamento a pieno carico, mediante sola visita della dogana a bordo e sbarco, sotto la vigilanza della guardia di finanza, alla quale devono essere dati, per opportuni riscontri, campioni della merce che deve essere sbarcata ed introdotta nello Stato;

*u*) di autorizzare che il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 10, secondo comma, della legge doganale, per la visita, in concorso con l'autorità giudiziaria, delle merci considerate abbandonate, sia protratto a sei mesi, quando ne sia riconosciuta la opportunità.

### Art. 24.

Il direttore superiore, nel bimestre successivo alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, deve compilare e trasmettere al Direttore generale una breve relazione circa i risultati delle riscossioni ottenuti durante l'esercizio stesso e circa il movimento industriale e commerciale interessante le dogane della propria circoscrizione col confronto delle risultanze dell'esercizio precedente.

La relazione dovrà essere redatta in forma sintetica, limitando l'analisi ai punti di maggior rilievo: speciale cenno vi sarà fatto ai risultati ottenuti dall'Ufficio di revisione circoscrizionale; essa conterrà pure le eventuali proposte di provvedimenti non urgenti o di carattere generale riguardanti il personale, l'ordinamento degli uffici della circoscrizione ed i relativi servizi, che sieno reputati necessari per il miglioramento dei servizi stessi.

### Art. 25.

Quando venga a cognizione di gravi irregolarità o di frodi che involgano la responsabilità di funzionari od agenti doganali, il direttore superiore — pure adottando i provvedimenti che l'urgenza del caso richiedesse — deve immediatamente informare il direttore generale delle dogane ed imposte indirette per le sue disposizioni.

Ogni qualvolta il direttore superiore venga a conoscere che da dogane non appartenenti alla sua circoscrizione non

siano rettamente applicate le leggi, i regolamenti e le istruzioni, deve darne immediatamente avviso al collega interessato, informandone la Direzione generale.

Art. 26.

Nei casi di assenza del direttore superiore le sue funzioni vengono esercitate dal direttore in sede, e, in mancanza di questo, dall'ispettore capo più anziano, salvo che il Ministero, su proposta del direttore superiore, provveda diversamente.

Il Ministero designa il funzionario che deve sostituire il direttore superiore in caso di assenza, quando manchi nella stessa sede il direttore e vi siano nella circoscrizione dogane rette da direttore.

Art. 27.

Il direttore superiore o chi agisce in sua vece è sempre escluso da qualsiasi partecipazione al riparto dei prodotti contravvenzionali.

*Direttore.*

Art. 28.

L'ispettore capo od il contabile capo con le funzioni di direttore, quando sia assegnato in sussidio del direttore deve, oltre a sostituirlo nei casi di assenza, coadiuvarlo e rappresentarlo nell'esercizio delle sue attribuzioni, attenendosi alle istruzioni che dal direttore stesso gli vengono impartite e dando corso agli affari il cui indirizzo sia già stato da quegli fissato.

Egli deve essere tenuto al corrente di tutte le trattazioni di ufficio, affinchè l'opera sua, tanto di sostituto quanto di coadiutore del direttore superiore, sia informata alla piena conoscenza delle condizioni dei servizi e del personale e dei bisogni del commercio.

Il direttore è specialmente incaricato di vigilare personalmente sull'andamento del servizio nelle sezioni e nei riparti della dogana alla quale è assegnato, e sulle operazioni che si compiono presso gli stabilimenti industriali ed in genere fuori degli spazi doganali ed è responsabile delle irregolarità che, avendone il mezzo, non abbia scoperte od abbia omesso di denunciare.

Dei rilievi che abbia occasione di fare, sia in residenza, sia nelle visite eseguite nelle dogane della circoscrizione, a' sensi dell'art. 15, deve subito informare il direttore superiore proponendo i provvedimenti che reputi opportuni.

Art. 29.

Il direttore che sia posto a capo di una dogana ha tutti i doveri e tutte le facoltà che ha il direttore superiore come capo della dogana di sua sede.

Per quanto riguarda la concessione di permessi di assenza il direttore predetto deve informare dei permessi accordati il direttore superiore della circoscrizione.

Per gli affari che debbano essere trattati con l'Intendenza di finanza o col Ministero, egli, salvo casi di urgenza o di speciali incarichi ricevuti dai detti uffici, deve riferire al direttore superiore della circoscrizione doganale, al quale soltanto spetta di corrispondere direttamente con gli uffici stessi.

In caso di assenza è sostituito dall'ispettore capo più anziano in sede, se il direttore superiore della circoscrizione non ne designi un altro.

Art. 30.

Quando il direttore sia posto a capo dei servizi speciali di cui all'art. 2, oltre alle attribuzioni generali dei capi di servizio, ha quella di curare l'osservanza delle disposizioni che regolano quei servizi dei quali assume le responsabilità.

Art. 31.

Il direttore, o chi agisca in sua vece, è sempre escluso dalla partecipazione al riparto dei prodotti contravvenzionali.

*Ispettore capo.*

Art. 32.

L'ispettore capo che non sia incaricato delle funzioni di direttore può avere, secondo la sua destinazione, le attribuzioni di capo di dogana, di capo del servizio delle visite o quelle di capo del servizio delle scritture nelle dogane in cui questo servizio abbia particolare importanza. Possono infine essergli affidati incarichi speciali come ai seguenti articoli.

Art. 33.

L'ispettore capo quando è posto a capo del servizio delle visite deve provvedere al regolare compimento di tutte le operazioni prescritte per il movimento, la verificazione e la classificazione delle merci e per la liquidazione dei diritti doganali. Ha pure obbligo di accertarsi del regolare adempimento dei servizi di riscontro e di vigilanza delle merci demandati alla R. Guardia di finanza, e — rilevando in queste irregolarità o deficienze — deve promuovere i provvedimenti opportuni.

Speciale sorveglianza egli deve esercitare sulle operazioni suddette quando si compiano negli stabilimenti ove, pel movimento delle merci e per l'accertamento della quantità di esse si usino mezzi e meccanismi diversi da quelli di uso comune, come nei *sylos* granari, nei depositi di oli in cisternoni metallici, ecc.

Spetta all'ispettore capo:

*a*) di curare che le merci vengano continuamente vigilate fino a che siano svincolate e ritirate dalla dogana;

*b*) di vegliare al servizio delle merci che si introducono nei depositi franchi;

*c*) di invigilare acchè sia fatta regolarmente, nei casi prescritti, l'applicazione dei bolli, suggelli, marche e contrassegni in genere alle merci, ai colli ed ai mezzi di trasporto, nonchè ai campioni prelevati per identificazione di spedizioni, per analisi chimiche e per controversie di tariffa;

*d*) di eseguire le verificazioni ordinarie di cassa nella sezione o riparto doganale a cui è assegnato. Per tali verificazioni egli ha la responsabilità di cui all'articolo 16, 5° comma.

L'ispettore capo preposto al servizio delle visite in sezioni o riparti doganali nei quali non sia assegnato apposito capo per i servizi delle scritture, è pure incaricato di dirigere e curare la regolare esecuzione di questi servizi.

Presso i più importanti uffici di sdoganamento dei pacchi postali un ispettore capo è preposto a tutti i servizi doganali di tali uffici, della cui regolare esecuzione egli è personalmente responsabile.

L'ispettore capo è responsabile della custodia e della conservazione dei registri, dei contrassegni e del materiale che gli sono affidati.

In caso di assenza dell'ispettore capo, ne esercita, di regola, le funzioni l'ispettore principale più anziano alla sua dipendenza, salvo che il capo della dogana non creda di sostituirlo con altro ispettore capo o con altro ispettore principale della stessa dogana.

Art. 34.

L'ispettore capo delega l'impiegato pel compimento di ogni operazione di visita e può anche delegare più impiegati per una sola operazione; egli sovraintende alle visite e procede alle controvisite di merci già visitate.

Può anche eseguire visite personalmente, ma gli è vietato di associarsi nelle operazioni ad impiegati dipendenti salvo espressa autorizzazione del direttore superiore per particolari operazioni fuori di dogana.

Delle controvisite eseguite deve far constare, con attestazioni da lui firmate, sui documenti doganali (matrice e figlia) che alle merci si riferiscono.

Nel delegare gli impiegati alle visite l'ispettore capo può anche dar loro in iscritto, sui documenti doganali che si riferiscono alle merci da visitare, particolari disposizioni sul modo di eseguire le operazioni. Ha facoltà, altresì di ordinare che gli impiegati espongano sui documenti secondo i suoi criteri i risultati delle visite: in tali casi le relative attestazioni devono essere da lui firmate.

L'ispettore capo è personalmente responsabile del regolare andamento del servizio relativo alle merci che vengono visitate a riprese.

Come capo del servizio delle visite, deve rivedere i risultati delle operazioni e le conseguenti liquidazioni di diritti, prima di apporre sui documenti il prescritto « visto regolare », e deve curare che i documenti stessi siano in regola di fronte alle disposizioni sulle statistiche doganali deve inoltre provvedere e vigilare affinchè il movimento delle dichiarazioni, delle bollette e degli altri documenti che occorrono nelle operazioni cui egli sovraintende avvenga con le necessarie cautele.

Esso deve sostanzialmente curare che i sistemi ed i metodi seguiti dal dipendente personale nelle verificazioni sieno conformi alle disposizioni vigenti ed è responsabile personalmente dell'indirizzo dato al servizio al quale è preposto.

Fermi restando gli obblighi degli impiegati verificatori, ai sensi dell'art. 56 del regolamento doganale, l'ispettore capo deve curare che le bilancie, gli strumenti e gli attrezzi adoperati nelle visite corrispondano ai bisogni del servizio, promuovendo le riparazioni, le rinnovazioni e le forniture che risultino necessarie.

Art. 35.

Nel caso contemplato dal 4° comma dell'art. 15 della legge doganale, la responsabilità dell'ispettore capo si limita alle controvisite ed alle visite da lui personalmente eseguite.

Art. 36.

Sono sotto l'immediata dipendenza dell'ispettore capo del servizio delle visite i militari della R. Guardia di finanza addetti alla sorveglianza ed al movimento delle merci negli spazi doganali.

Art. 37.

L'ispettore capo quando sia preposto alle scritture dirige i servizi concernenti l'accettazione dei documenti che devono scortare le merci, l'accettazione delle dichiarazioni prescritte per le varie operazioni doganali e la scritturazione dei registri in cui le merci, le dichiarazioni e le bollette devono essere notate, salvo, in materia, le attribuzioni proprie degli altri capi di servizio.

Deve specialmente assicurarsi della regolarità dei manifesti, delle liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Vigila, nell'interesse della finanza, la gestione dei Magazzini generali, curando le relative scritture.

Dà i permessi di carico, di scarico e di trasbordo o delega a darli impiegati alla sua dipendenza.

Rilascia le dichiarazioni di *nulla osta* per lo svincolo delle cauzioni prestate pel compimento di operazioni doganali, dopo essersi accertato, sotto la sua personale responsabilità, dell'esito regolare delle operazioni stesse.

Nelle dogane o sezioni alle quali non sia assegnato il magazziniere, le attribuzioni di questo — eccetto quanto riguarda la gestione dei depositi sotto diretta custodia della dogana, dei magazzini di temporanea custodia e delle merci abbandonate — sono esercitate dall'ispettore capo predetto.

Art. 38.

Spetta, di regola, all'ispettore capo preposto alle scritture, di attendere personalmente all'appuramento dei registri e dei relativi documenti, assicurandosi che le merci inscrittevi abbiano avuto esito nei termini stabiliti e provvedendo, in caso contrario, per la riscossione dei diritti dovuti e per l'accertamento delle contravvenzioni.

È anche suo compito di accertarsi che siano regolarmente eseguite e completate, quando occorra, coi prescritti riferimenti alle registrazioni eseguite dalla dogana, le scritturazioni nei registri di riscontro tenuti dalla R. Guardia di finanza, tanto per le merci asportate con bollette quanto per quelle rilasciate a riprese con buoni.

L'ispettore capo deve vigilare a che siano regolarmente applicate le disposizioni concernenti i diritti di bollo sulle polizze di carico e lettere di vettura e sugli altri documenti in genere e che tutti i diritti di bollo, di statistica, di magazzinaggio, ecc., riscossi direttamente dagli impiegati addetti alle scritture, vengano da essi giornalmente concentrati in sue mani pel versamento al ricevitore o al cassiere.

L'ispettore capo predetto distribuisce i lavori fra gli impiegati dipendenti e dà a questi le particolari istruzioni sul modo di eseguirli, tenendo conto del grado e delle attitudini di ciascun impiegato.

Sorgendo contestazioni per l'accettazione di documenti e nell'adempimento dei servizi di sua competenza, l'ispettore capo, quando l'interesse del servizio lo richieda, può risolverle secondo i propri criteri, firmando, in tal caso, i documenti relativi.

Art. 39.

L'ispettore capo preposto ai servizi delle scritture è responsabile della gestione e dell'uso degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto assegnati al suo ufficio ed accerta la corrispondenza dei rendiconti dei contrassegni doganali con le risultanze dei registri di riscossione.

Attesta col proprio *visto* sui conti periodici a danaro che devono formare i ricevitori la concordanza fra le somme inscritte nei detti conti e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente introitate.

Attesta altresì nei conti dei ricevitori delle dogane principali la corrispondenza tra le somme che vi sono inscritte e quelle che risultano dalle scritture della dogana principale e dai conti delle dogane secondarie aggregate.

In caso d'assenza dell'ispettore capo predetto ne esercita di regola le funzioni l'impiegato di maggior grado più anziano alla sua dipendenza, quando il capo della dogana non creda di sostituirlo con altro impiegato della dogana stessa.

L'ispettore capo può anche essere incaricato delle funzioni di controllore delle casse delle somme depositate secondo le disposizioni speciali di servizio per tali casse. Il direttore superiore della circoscrizione può però affidare le dette funzioni ad altro impiegato della dogana di grado non inferiore al IX dell'ordinamento gerarchico, che offra garanzie di attitudine allo speciale incarico.

### Art. 40.

L'ispettore capo quando sia preposto ad una dogana dipende immediatamente dal capo della circoscrizione ed ha la direzione e la sorveglianza su tutti i servizi e la responsabilità del loro andamento.

Spetta quindi ad esso:

*a*) di eseguire controvisite di merci, firmando le relative dichiarazioni o bollette;

*b*) di esercitare una continua sorveglianza sulle casse tenute dai contabili per la custodia del danaro, di assicurarsi che siano eseguiti regolarmente i versamenti in tesoreria o alla dogana principale e di eseguire le verificazioni di cassa ordinarie ed anche verificazioni straordinarie: in rapporto a queste attribuzioni, l'ispettore capo ha obbligo di informare immediatamente il direttore superiore della circoscrizione nei casi di mancanza di denaro o di altre irregolarità; ha facoltà di sostituire momentaneamente con un impiegato di sua fiducia, in attesa delle disposizioni del detto direttore, l'impiegato a cui carico sta la mancanza; ha, infine, la responsabilità di cui all'art. 16, 5° comma;

*c*) di procedere almeno una volta all'anno alla ricognizione dei registri soggetti a rigoroso rendiconto, dei piombi e dei contrassegni, esponendo i risultati in apposito verbale che deve trasmettere al direttore superiore della circoscrizione;

L'ispettore capo predetto ha inoltre le attribuzioni indicate dall'art. 19, lettere *c*, *d*, ed *e*, e le facoltà indicate dallo art. 23, lettere *a*, *b*, *c*, *d*, (limitatamente alle differenze di peso), ed *e*, (limitatamente ai casi in cui i diritti di confine sui quali è commisurata l'ammenda non superino lire 20), *f*, (limitatamente ai casi di ammende minime non eccedenti lire 2), *g*, *h*, *i*, (limitatamente alle eccedenze non superiori al 2 per cento) e *l*).

Nella corrispondenza epistolare, esso deve attenersi alla disposizione dell'art. 29, 3° comma.

L'ispettore capo preposto ad una dogana non è dispensato dal compito di capo dei servizi delle visite, salvo la ripartizione di tale compito con altri ispettori capi che fossero assegnati alla dogana osservando in questo caso le disposizioni del direttore superiore della circoscrizione.

Nei casi di assenza viene sostituito da altro ispettore capo che nella stessa dogana lo segua in anzianità o, in mancanza di ispettori capi, dal funzionario di maggior grado, ed a parità di grado, da quello più anziano, quando non sia diversamente disposto dal direttore superiore della circoscrizione.

In quest'ultimo caso il direttore superiore dovrà informarne il Ministero.

### Art. 41.

Un ispettore capo, designato dal Direttore superiore, ha, nelle principali circoscrizioni doganali, lo speciale incarico di seguire e di studiare il movimento delle merci in rapporto con gli interessi industriali e commerciali e di dirigere, sotto la sua personale responsabilità, il servizio delle statistiche doganali conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero delle finanze.

Per le indagini ed i riscontri necessari all'adempimento dei suoi compiti, il detto ispettore capo compie giri anche fuori della ordinaria residenza, secondo le istruzioni ministeriali. In occasione di tali giri, il direttore superiore può commettergli di eseguire in sua vece, giusta la facoltà di cui all'art. 15, 3° comma, verificazioni di cassa, ricognizioni di stampati e di contrassegni ed altri riscontri nelle dogane della circoscrizione non rette da direttore.

Di ogni rilievo fatto nell'adempimento sia degli ordinari incarichi, sia degli altri incarichi occasionalmente affidatigli dal direttore, l'ispettore capo preposto al servizio delle statistiche deve subito informare il direttore medesimo, per gli opportuni provvedimenti.

L'ispettore capo predetto è pure incaricato di dirigere la revisione locale delle scritture delle dogane della circoscrizione da eseguirsi secondo le disposizioni del Ministero delle finanze.

Della designazione degli ispettori capi ai suddetti incarichi dovrà essere data notizia al Ministero.

### Art. 42.

Nelle dogane ove, per importanza dei servizi di visita o per altre speciali circostanze, ne sia riconosciuta la necessità, il riscontro permanente delle merci verificate di cui all'art. 85 del regolamento doganale, è affidato ad ispettori capi designati dal direttore superiore della circoscrizione, i quali assumono la qualifica di « ispettori capi di controllo ». Di tali designazioni il direttore superiore deve dare partecipazione al Ministero.

L'ispettore capo di controllo dipende direttamente dal Capo della circoscrizione, esegue controvisite di merci con l'osservanza delle norme stabilite dall'ultimo comma del suddetto articolo del regolamento doganale e fa constare dei risultati, con attestazioni da lui firmate, sui documenti doganali (matrice e figlia) che alle merci si riferiscono.

Dei rilievi che abbia occasione di fare dà comunicazione al direttore superiore per gli opportuni provvedimenti e al capo del servizio delle visite per norma.

In caso di assenza dell'Ispettore capo di controllo il direttore superiore della circoscrizione provvede a sostituirlo con un altro ispettore capo o ispettore principale od ispettore di sua fiducia.

Se l'assenza si prolunghi oltre un mese ne riferisce al Ministero.

### Art. 43.

Nelle dogane sedi di direttore superiore, in cui, pel numero, la estensione e la ubicazione degli uffici e per il numero e la importanza delle operazioni che si compiono presso gli stabilimenti industriali ed in genere fuori degli spazi doganali, il direttore superiore non possa da solo e col solo aiuto del direttore esercitare una efficace vigilanza su tutti i servizi, il Capo della circoscrizione, previo consenso del Ministero, potrà affidare ad un ispettore capo di sua scelta i riscontri di cui all'art. 28, 3° comma.

L'ispettore capo investito di tale incarico assume la qualifica di « ispettore capo di giro ».

Art. 44.

L'ispettore capo che, sostituendo il direttore superiore o il direttore nei casi di assenza o di impedimento, definisca contravvenzioni in via amministrativa, è escluso dalla partecipazione al riparto dei prodotti contravvenzionali.

*Contabili con le funzioni di ricevitore.*

Art. 45.

I ricevitori sono specialmente incaricati di riscuotere le somme che per qualsiasi titolo sono dovute all'amministrazione, darne ricevuta, ed eseguire il versamento secondo le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni di contabilità e rispondono delle somme che per omissione, negligenza od altro fatto ad essi imputabile non siano state riscosse e versate.

Il ricevitore ha alla immediata sua dipendenza i cassieri addetti alla dogana, i quali per conto di lui e sotto la sua responsabilità fanno le riscossioni; egli deve perciò sorvegliarne continuamente l'operato.

Ha anche le funzioni di archivista dei registri e delle scritture e quelle di economo: è, perciò, responsabile della custodia e della conservazione dei mobili e degli attrezzi di ufficio, e della dotazione dei registri, stampati e contrassegni di ogni specie, assegnati alla dogana.

Art. 46.

Nelle dogane alle quali non siano assegnati funzionari a capo dei servizi delle visite o di quelli delle scritture, o contabili con le funzioni di magazziniere, le attribuzioni e le responsabilità di tali funzionari restano concentrate nel ricevitore.

Art. 47.

Spetta al ricevitore:

*a*) di accettare le fideiussioni da prestarsi alla dogana a' termini delle leggi e dei regolamenti: tale attribuzione per quanto riguarda le fideiussioni per spedizioni di merci con bolletta di cauzione può dal ricevitore essere delegata — sotto la propria personale responsabilità, e con dichiarazione scritta, accettata dal direttore superiore della circoscrizione — ai cassieri o ad altri impiegati dipendenti;

*b*) di fare pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cautele stabilite dall'art. 65 delle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvate col R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440;

*c*) di amministrare la cassa delle somme depositate;

*d*) di redigere i processi verbali di contravvenzione, custodire gli oggetti sequestrati e adempiere agli altri incarichi inerenti alla gestione delle contravvenzioni;

*e*) di provvedere alla vendita delle merci abbandonate ed alla erogazione delle somme ricavate, nei modi stabiliti dal regolamento doganale: in queste incombenze il ricevitore, sotto la sua responsabilità, può farsi coadiuvare da magazzinieri.

Art. 48.

Il ricevitore addetto ad una dogana principale concentra presso di sè gli introiti, i conti ed i lavori di contenzioso delle dogane aggregate, come pure i conti dei registri, degli stampati, dei contrassegni e dei materiali in genere e gli inventari dei mobili.

Provvede, inoltre, perchè nei modi e nei termini fissati dalle apposite istruzioni siano spedite per la revisione ed il riscontro le scritture della dogana stessa e quelle delle dogane secondarie aggregate.

In rapporto alle suddette incombenze, i ricevitori delle dogane secondarie sono alla diretta dipendenza del ricevitore assegnato alla rispettiva dogana principale.

Anche quando a capo della dogana sia un direttore superiore, un direttore o un ispettore capo, la corrispondenza riguardante gli affari contabili, il contenzioso — escluse le trattazioni di massima — i rendiconti del materiale e degli stampati e gli inventari dei mobili è tenuto dal ricevitore, il quale corrisponde direttamente con l'Intendenza di finanza e con le dogane.

Art. 49.

Il ricevitore che sia preposto ad una dogana, dipende immediatamente dal capo della circoscrizione ed ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità di tutti i servizi, con le attribuzioni di cui agli art. 19, lettere *c*) e *d*) e 40, lettera *a*), e le facoltà di cui all'art. 23, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) (per le sole differenze di peso), e *g*).

Nella corrispondenza, ferme le eccezioni indicate nell'articolo precedente, deve attenersi alla disposizione dell'articolo 29, 3° comma.

In caso di assenza del ricevitore preposto a una dogana, le sue funzioni — salva l'osservanza delle disposizioni generali e speciali di contabilità — sono assunte dall'impiegato di grado e classe più elevati e più anziano addetto alla dogana stessa, il quale deve informare immediatamente dell'assenza il direttore superiore della circoscrizione. Questi ha facoltà di designare per la reggenza provvisoria della dogana un altro impiegato della dogana stessa o di altra della circoscrizione.

Se alla dogana stessa non siano addetti altri impiegati, oltre il ricevitore, provvederà alla sostituzione il direttore superiore.

Delle assenze dei ricevitori della sua circoscrizione e delle disposizioni date per la provvisoria sostituzione di essi, il direttore superiore deve informare le competenti Intendenze di finanza, le quali, a loro volta, devono riferirne al Ministero.

*Contabili con le funzioni di cassiere.*

Art. 50.

I cassieri dipendono immediatamente dal ricevitore; essi fanno le riscossioni, sotto il riscontro dello stesso ricevitore, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti; possono essere anche incaricati, sotto il detto riscontro, del servizio della cassa dei depositi secondo le norme dettate dal Ministero delle finanze.

Non possono effettuare pagamenti che per delegazione del ricevitore, in relazione alla disposizione dell'art. 47, lettera *b*).

La loro responsabilità contabile cessa col regolare versamento delle somme riscosse al ricevitore da cui dipendono.

Tale versamento deve eseguirsi giornalmente; però il capo della dogana, con disposizione scritta, può stabilire che il versamento comprenda le riscossioni di più giorni, quando si tratti di riscossioni non rilevanti e la cassa presenti sufficienti condizioni di sicurezza.

Art. 51.

Nelle dogane divise in più sezioni, il capo della dogana può disporre che, invece del ricevitore, il cassiere dell'ufficio centrale concentri presso di sè, giorno per giorno, le somme riscosse dagli altri cassieri e ne faccia, giornalmente, un solo versamento.

I cassieri in tali dogane possono essere autorizzati dalle Intendenze di finanza, su conforme proposta del capo della dogana, ad effettuare direttamente in tesoreria il versamento giornaliero degli introiti, a nome del ricevitore.

*Contabili con le funzioni di magazziniere.*

Art. 52.

Il magazziniere è incaricato di custodire le merci introdotte nei recinti e magazzini doganali di temporanea e di diretta custodia e di tenere le chiavi e le scritture, tanto dei magazzini stessi, quanto dei magazzini di deposito dati in affitto e di proprietà privata dipendenti dall'ufficio cui egli è preposto.

Il magazziniere subentra all'Amministrazione in tutti gli obblighi che ad essa civilmente incombono nella sua qualità di depositaria delle merci in temporanea o in diretta custodia, salva la responsabilità che spetta ai facchini di dogana, a' termini dell'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 4 dicembre 1864, n. 2046, modificato con R. decreto 5 aprile 1877, n. 3794, con decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1127, e con R. decreto 23 settembre 1923, n. 2126.

La responsabilità del magazziniere o dei facchini doganali, si limita, per le merci introdotte in temporanea custodia e chiuse in colli, alla consegna dei medesimi in condizioni esterne eguali a quelle in cui furono accettate, ed alla loro identità per marche, numeri e peso lordo.

La responsabilità del magazziniere cessa quando le merci che egli abbia avuto in consegna dal predecessore e quelle immesse in temporanea o in diretta custodia durante la sua gestione siano state ritirate senza contestazioni dai proprietari, o alienate come merci abbandonate, o consegnate regolarmente al successore.

Per quanto concerne il servizio interno dei magazzini i facchini doganali sono alla immediata dipendenza del magazziniere.

In caso di assenza, il magazziniere è sostituito da un impiegato designato dal capo della dogana.

Art. 53.

Pei magazzini di temporanea e di diretta custodia, spetta al magazziniere:

*a*) di curare la distribuzione delle merci nei locali di deposito e di promuovere gli opportuni provvedimenti nei casi di disperdimento o di deterioramento;

*b*) di fare le opportune riserve nei casi di colli che appariscano deteriorati e di respingere le merci che per il loro stato e la loro specie non fossero ammissibili nei magazzini;

*c*) di attestare la data d'introduzione delle merci per gli effetti dei diritti di magazzinaggio;

*d*) di proporre in tempo le riparazioni che si rendessero necessarie ai magazzini, perchè le merci non abbiano a soffrire detrimenti;

*e*) di promuovere i provvedimenti relativi alle merci per le quali siano scaduti i termini di deposito.

Pei magazzini dati in affitto e per quelli di proprietà privata spetta al magazziniere di vigilare, nell'interesse della Finanza, la gestione delle merci in essi depositate, tenendo la rubrica prescritta dall'art. 250 del regolamento doganale e promuovendo dal ricevitore la tempestiva rinnovazione degli atti di garanzia. Un estratto di tale rubrica deve dal magazziniere essere trasmesso alla fine d'ogni anno al capo della dogana per i provvedimenti relativi alle verificazioni dei depositi secondo l'art. 241 del detto regolamento.

*Ispettori principali, ispettori e sottoispettori.*

Art. 54.

Gli ispettori principali, gli ispettori ed i sottoispettori sono principalmente incaricati del servizio delle visite e devono esercitare la sorveglianza sulle merci da visitare, attenendosi alle istruzioni dell'ispettore capo preposto al detto servizio. Devono pure, sotto la loro responsabilità, assicurarsi della regolare applicazione dei bolli e degli altri contrassegni in genere, alle merci o ai veicoli contenenti merci da essi visitate, nonchè ai campioni prelevati per identificazione di spedizioni, per analisi chimiche o per controversie di tariffa.

Non possono intraprendere nessuna verificazione di merci se non vi siano delegati dall'ispettore capo suddetto o da chi ne faccia le veci. Tale delegazione è implicita nelle attribuzioni degli uffici doganali nei quali sia assegnato un solo impiegato il quale rimane autorizzato ad intraprendere le verificazioni che sono richieste per le dette attribuzioni.

Sono anche affidate ai suddetti funzionari quelle attribuzioni dei servizi di scrittura che per la loro importanza o per la mancanza, nello stesso ufficio, di impiegati di grado o di categoria inferiore non possano a questi essere assegnate.

Più particolarmente sono ad essi da affidare i servizi relativi ai manifesti, ai depositi, alle importazioni temporanee, alla accettazione delle dichiarazioni per merci estere e delle dichiarazioni per merci nazionali ammesse quando si esportano alla restituzione o all'abbuono dei diritti e — salve le attribuzioni del capo delle scritture — i servizi di appuramento dei registri e dei riscontrini delle bollette. Non è escluso, però, che, insieme coi servizi ora indicati, possano essere assegnati ai medesimi impiegati, la cui opera non fosse interamente assorbita da questi soli servizi, altre mansioni di scrittura di minore importanza.

Gli impiegati da adibire ai servizi delle scritture sono designati dal direttore superiore della circoscrizione doganale, tenendo conto della capacità e delle attitudini, ed anche delle condizioni di età e di salute, in rapporto specialmente con le esigenze dei servizi delle visite negli uffici ai quali sono destinati.

I funzionari suddetti possono infine essere incaricati di servizi di revisione e di statistica nonchè di lavori di corrispondenza epistolare e della trattazione di affari contenziosi.

Nelle dogane o sezioni di dogana alle quali insieme con impiegati del gruppo *B* non siano assegnati impiegati del gruppo *C*, le attribuzioni proprie di questi sono disimpegnate dagli impiegati del gruppo *B*.

Art. 55.

Gli ispettori principali, gli ispettori ed i sottoispettori dipendono immediatamente dal funzionario che presiede al servizio cui sono addetti.

Nelle sezioni o nei reparti staccati dell'ufficio principale, ai quali non sia assegnato un ispettore capo, la direzione del servizio è affidata ad un ispettore principale od ispettore designato dal capo della dogana, con riguardo possibilmente all'anzianità.

Gli ispettori principali possono dal direttore superiore della circoscrizione essere incaricati delle funzioni di ispettore capo, richiedendo l'approvazione del Ministero quando non si tratti di incarico provvisorio per supplire a temporanee mancanze di ispettori capi.

*Sottoispettori aggiunti.*

Art. 56.

I sottoispettori aggiunti hanno le medesime attribuzioni dei sottoispettori. Deve essere però cura dei capi delle dogane e dei capi di servizio di avvicendarli con gli ispettori ed i sottoispettori nelle diverse mansioni ed operazioni, affinchè possano acquistare la completa conoscenza dei servizi.

*Personale del gruppo C.*

Art. 57.

Sono di attribuzione del personale del gruppo *C*:

*a*) i servizi delle scritture doganali, salvo l'eseguimento da parte di personale del gruppo *B*, ai sensi dell'articolo 54, di quella parte di tali servizi che richieda maggiori cognizioni;

*b*) l'assistenza al movimento delle merci in arrivo od in partenza negli spazi doganali, in quanto tali incombenze non rientrino nelle attribuzioni della R. Guardia di finanza;

*c*) il riscontro delle merci all'atto dello scarico e della introduzione nei magazzini doganali e la tenuta dei registri di temporanea custodia;

*d*) le operazioni relative alle merci nazionali in cabotaggio;

*e*) i lavori d'ordine e di scrittura;

*f*) i servizi di statistica e di contabilità e di revisione che non sieno riservati al personale della categoria superiore.

Per disposizione del Ministero, mancando personale della categoria superiore, possono essere commesse al personale del gruppo *C* funzioni di cassiere o di magazziniere ed anche operazioni di visita relative a merci nazionali in esportazione non ammesse a restituzione di diritti ed a merci estere alla rinfusa di facile verificazione e di indubbia qualificazione.

Art. 58.

Ai commissari capi ed ai commissari sono conferite le attribuzioni più importanti tra quelle indicate nel precedente articolo.

Nelle maggiori dogane essi possono essere incaricati di dirigere i servizi delle scritture affidate ai primi ufficiali, agli ufficiali ed agli ufficiali aggiunti e possono pure essere incaricati delle funzioni di archivista dei registri e delle scritture e di quelle di economo, alla dipendenza del ricevitore.

Art. 59.

Gli impiegati del gruppo *C*, che sieno incaricati della reggenza di dogane con le funzioni di ricevitore, assumono di questo le attribuzioni ed i doveri.

Art. 60.

Gli impiegati del gruppo *C*, che, ai sensi dell'art. 2, sieno aggregati agli Uffici tecnici di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione sono sottoposti alle discipline stabilite dai regolamenti di servizio per il personale delle dette imposte.

*Volontari (personale in prova).*

Art. 61.

I volontari sono specialmente adibiti a lavori di scrittura, contabilità e statistica.

Possono anche essere applicati, per momentanee esigenze, ad altri servizi sussidiari, secondo le disposizioni del capo della dogana, sotto la vigilanza speciale dei capi di servizio.

*Sottufficiali della R. Guardia di finanza del contingente speciale.*

Art. 62.

I sottufficiali della R. Guardia di finanza del contingente speciale, incaricati della reggenza di dogane di 2° ordine, 3ª classe, con le funzioni di ricevitore, hanno le attribuzioni ed i doveri propri dei ricevitori e dipendono, in rapporto a tale incarico, dal direttore superiore della circoscrizione doganale.

Se hanno la reggenza di sezioni doganali o di posti di osservazione, dipendono dai capi delle dogane ai quali le sezioni o i posti di osservazione appartengono.

Art. 63.

Indipendentemente dalle visite eseguite dal direttore superiore della circoscrizione doganale, le dogane rette da sottufficiali della R. Guardia di finanza sono periodicamente visitate dagli ufficiali del corpo i quali debbono subito riferire al direttore superiore della circoscrizione, per gli opportuni provvedimenti, ogni rilievo di servizio che abbiano occasione di fare.

Gli ufficiali della R. Guardia di finanza sono inoltre incaricati di esercitare la sorveglianza sulle casse delle dette dogane e di compiere presso di queste la verificazione annuale degli stampati e dei contrassegni. I verbali delle ricognizioni delle casse e degli stampati e contrassegni devono essere trasmessi al direttore superiore della circoscrizione.

Art. 64.

I sottufficiali del contingente speciale della R. Guardia di finanza posti a disposizione per i servizi doganali giusta l'organico del corpo, e che rimangano disponibili dopo aver provveduto alla reggenza delle piccole dogane, sezioni e posti di osservazione ai sensi dei precedenti articoli, possono

altresì essere destinati a servizi interni e di sorveglianza nelle dogane con l'incarico, specialmente, di assistere al movimento delle merci in arrivo ed in partenza negli spazi doganali. In tali attribuzioni essi dipendono dal capo del servizio al quale sono destinati.

*Commessi e visitatrici.*

Art. 65.

I commessi sono incaricati di apporre i bolli e gli altri contrassegni doganali alle merci ed ai veicoli, nonchè ai campioni delle merci prelevati per analisi, controversia di tariffa o per la spedizione ad altre dogane, di assistere all'apertura dei colli per la visita ed alla ricomposizione di essi, di eseguire, sotto la direzione dell'impiegato preposto al servizio, la visita materiale dei bagagli dei viaggiatori e le perquisizioni sulle persone di sesso maschile.

Sono anche incaricati della custodia dei locali doganali e della loro pulizia, del trasporto dei documenti e della corrispondenza e degli altri simili servizi accessori inerenti al funzionamento dell'ufficio al quale sono assegnati.

Art. 66.

Le visitatrici sono addette alla visita personale delle donne e devono prestarsi anche alla pulizia dei locali dell'ufficio al quale sono destinate.

Art. 67.

I commessi e le visitatrici dipendono dall'impiegato preposto all'ufficio, cui sono assegnati.

Art. 68.

Gli agenti della R. Guardia di finanza in servizio presso le dogane, i commessi e le visitatrici non possono procedere a perquisizioni sulle persone senza averne avuto ordine o autorizzazione volta per volta dal capo del servizio delle visite o da chi ne faccia le veci.

L'ordine od autorizzazione non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
VOLPI.

---

Numero di pubblicazione 2312.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2004.

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda tramviaria comunale di Verona.**

N. 2004. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio dell'Azienda tramviaria comunale di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1926.*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 novembre 1926.

**Facilitazioni ai funzionari degli Enti locali per la sottoscrizione al Prestito Nazionale.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale è autorizzata l'emissione di un Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero, a breve termine, dello Stato, ed è stabilito che i titoli del detto Prestito siano anche offerti in pubblica sottoscrizione;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1926, contenente norme per la sottoscrizione suddetta;

Ritenuta la opportunità di facilitare, ai funzionari degli Enti locali, la partecipazione alla sottoscrizione con opportuna rateazione;

Determina:

Art. 1.

Ai funzionari degli Enti locali, per la sottoscrizione al Prestito Nazionale creato con il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1831, è consentito il versamento, in quattordici rate mensili, per quote individuali non inferiori alle L. 200, nè superiori alle L. 10,000 di capitale nominale. La quota minima è ridotta per i salariati a L. 100.

Art. 2.

I fiduciari dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego raccolgono le adesioni degli impiegati e salariati e le trasmettono alle Amministrazioni rispettive. Queste, a mezzo del proprio cassiere o di altro funzionario delegato, effettueranno presso la Banca d'Italia la sottoscrizione per l'importo totale delle adesioni raccolte fra il personale dipendente.

Art. 3.

L'importo della somma sottoscritta è, a cura dell'Amministrazione locale, trattenuto sullo stipendio dei singoli impiegati e salariati in ragione di L. 6.25 mensili per ogni cento lire di valore nominale sottoscritto, a cominciare dal novembre 1926 e fino al dicembre 1927. L'ultima rata resta ridotta a L. 5.75 per regolazioni d'interessi.

Art. 4.

I cassieri e gli altri funzionari incaricati provvedono, entro la fine di ciascun mese, al versamento globale, alla Banca d'Italia, della somma trattenuta.

Art. 5.

Alla fine del 1927, completati i versamenti e conguagliati gli interessi, saranno consegnati i titoli sottoscritti con an-

nessa cedola del secondo semestre 1927, scadente il 1° gennaio 1928.

Roma, addì 29 novembre 1926.

*Il Capo del Governo Ministro per l'interno*: MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1926.

**Anticipazione del pagamento della rendita nominativa con imputazione a sottoscrizione del Prestito Littorio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;
Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno;
Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Determina:

I sottoscrittori al Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, istituito con R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, potranno, a decorrere dal giorno 20 dicembre 1926, imputare in pagamento totale, o di una o più rate della somma sottoscritta, l'intero ammontare della semestralità scadente al 1° gennaio 1927 sui certificati nominativi di rendita consolidato 3.50 per cento e 5 per cento che non siano soggetti ad usufrutto, e il cui pagamento non sia subordinato a speciali condizioni.

Nei casi previsti sopra, le sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a effettuare in corrispondenza il pagamento anticipato dell'accennata semestralità, con l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1926.

*Il Ministro*: VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1926.

**Trattazione dei reclami relativi al consolidamento degli arretrati del Debito pubblico ungherese, ai termini della Convenzione italo-ungherese del 27 marzo 1924.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482, che rende esecutorie le Convenzioni economico-finanziarie fra l'Italia e l'Ungheria stipulate a Budapest il 27 marzo 1924, fra cui la Convenzione sul consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia.

Visto l'art. 11 della ora detta Convenzione riguardante la Commissione arbitrale mista da costituirsi in Roma per la trattazione e risoluzione dei reclami dipendenti dalla esecuzione della Convenzione;

Ritenuta la opportunità e convenienza di affidare all'Ufficio di verifica e compensazione, istituito con R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, gl'incombenti da attuarsi da parte italiana per il funzionamento della Commissione curando la tutela degli interessi italiani con il minor aggravio dei ricorrenti all'infuori di ogni onere per l'erario;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'Ufficio di verifica e compensazione è incaricato degli incombenti da attuarsi da parte italiana per il funzionamento della Commissione arbitrale contemplata nell'art. 11 della Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924, sul consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia.

L'Ufficio curerà la introduzione e trattazione dei reclami presso la Commissione arbitrale. A tal fine il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio siederà nella Commissione quale arbitro italiano, e il direttore dell'Ufficio assumerà la rappresentanza ufficiosa dei reclamanti.

A copertura delle spese i ricorrenti verseranno all'Ufficio un contributo fisso di L. 30. Nel caso di controversie da deferirsi ad un superarbitro, essi saranno chiamati a versare un supplemento di contributo in quella misura che sarà fissata di volta in volta a seconda del bisogno.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 14 novembre 1926.

*Il Ministro*: VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1926.

**Chiusura delle Borse valori pel giorno 6 dicembre 1926.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1925, n. 6721;

Decreta:

Le Borse dei valori del Regno resteranno chiuse nel giorno 6 dicembre 1926.

Roma, addì 3 dicembre 1926.

*Il Ministro*: VOLPI.

---

# PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Comunicazioni.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale in data 27 otto-

bre 1926, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati i progetti di legge per la conversione in legge dei seguenti:

1. R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie.

2. R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627 « Passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso della Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico ».

3. R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al R. decreto-legge 26 maggio 1918, n. 733, relativo al consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

4. R. decreto 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova.

5. R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la Sezione di credito del Monte di pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale in data 7 novembre 1926, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti:

1. R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce.

2. R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

3. R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, sui provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione delle miniere.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Modificazioni allo statuto del Consorzio di scolo Frattesina (Padova).**

Con decreto n. 5111 del 4 dicembre 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha introdotte d'ufficio a sensi dell'art. 137 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, nello statuto del Consorzio di scolo Frattesina (Padova) le modificazioni proposte dalla Deputazione consorziale il 31 dicembre 1925.

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

**Ordinanza di sanità marittima n. 9 del 1926.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla in varie località del Senegal (Africa occidentale francese);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dai porti del Senegal (Africa occidentale francese) sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 27 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: SUARDO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**
del 4 dicembre 1926

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 91.05 | New York | 22.968 |
| Svizzera | 442.88 | Dollaro Canadese | 22.90 |
| Londra | 111.36 | Oro | 443.17 |
| Olanda | 9.19 | Belgrado | 40.50 |
| Spagna | 349.75 | Budapest (pengo) | 0.032 |
| Belgio | 3.19 | Albania (Franco oro) | 4.4275 |
| Berlino (Marco oro) | 5.47 | Norvegia | 5.80 |
| Vienna (Schillinge) | 3.24 | Polonia (Sloty) | — |
| Praga | 68 — | Rendita 3,50 % | 63.65 |
| Romania | 12.30 | Rendita 3,50 % (1902) | 57 — |
| Russia (Cervonetz) | 117.40 | Rendita 3 % lordo | 39.325 |
| Peso argentino oro | 21.39 | Consolidato 5 % | 84.25 |
| Peso argentino carta | 9.41 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 62.975 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* — 2ª Pubblicazione. — (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 299404 | 2,400 — | Roggero Melania fu Agostino, moglie di Ruggeri Roggero di Gennaro, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Ruggero* Aurelia fu Francesco, ved. di Luigi Lauro. | Intestata come contro; con usuf. vital. a *Roggieri* Aurelia ecc., come contro. |
| » | 390298 | 470 — | Garofalo *Annunziata* fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Russo Maria Carmela fu Michele, ved. Garofalo, dom. a Torre del Greco (Napoli). | Garofalo *Nunziato* fu Gennaro, minore ecc., come contro. |
| 3.50 % | 687443 | 10.50 | *Picardo* Iolanda di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Salsa Irpina (Avellino). | *Piccardo* Iolanda di Luigi, minore ecc., come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione. | 765 | Cap. 23,000 — | *Cesare* Bonomini fu Giovanni Battista, vincolato. | *Camillo-Cesare* Bonomini fu Giovanni Battista, vincolato. |
| Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione. | 192 | Id. 10,000 — | Bonomini *Cesare* fu Giovanni Battista, vincolato. | Bonomini *Camillo-Cesare* fu Giovanni Battista, vincolato. |
| Buono Tesoro settennale 7ª serie. | 708 | Id. 7,000 — | Ceccardi Santino fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Angela* fu Sante ved. Ceccardi. | Ceccardi Santino fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Bettini *Antonietta-Angela* fu Sante, ved. Ceccardi. |
| Buono Tesoro novennale 7ª serie | 709 | Id. 11,000 — | Ceccardi Luisanna fu Giovanni, minore ecc come la precedente. | Ceccardi Luisanna fu Giovanni, minore ecc. come la precedente. |
| Cons. 5 % | 180114 | 300 — | *Sonnino Ida* moglie di Nacmias Meir, dom. a Milano, vincolata. | *Sonino Fortunata* di *Salomone*, moglie di Nacmias Meir *di Davide*, dom. a Milano, vincolata. |
| 3.50 % | 518604 | 122.50 | Sonino *Ida* di Salomone moglie di Meir Nacmias, dom. a Corfù, vincolata. | Sonino *Fortunata* di Salomone, moglie di Meir Nacmias di *Davide*, dom. a Corfù; vincolata |
| » | 214982 | 105 — | *Squillari Elvira* di *Antonio*, moglie di Pirogalli Bernardo fu Francesco, dom. a Milano, vincolata. | *Squillare Elvira-Luigia-Marianna-Antonia* di *Michele-Antonio*, moglie di Pirogalli Bernardo fu Francesco, dom. a Milano, vincolata. |
| » | 678713 | 2,100 — | D'Angelo *Giuseppa* fu Cosmo ved di *Nocero* Vincenzo, dom. a Napoli. | D'Angelo *Maria-Giuseppa* fu Cosmo, ved. di *Nocera* Vincenzo, dom a Napoli. |
| Cons. 5 % | 128464 | 100 — | Massari *Anna* di Giovanni, minore sotto la p p del padre, dom. a Polignano a Mare (Bari). | Massari *Marianna* di Giovanni, minore, ecc. come contro. |
| 3.50 % (1902) | 6448 | 35 — | Camurati Maurizio fu *Antonio*, dom. a Robella (Alessandria). | Camurati Maurizio fu *Giuseppe-Antonio*, dom. a Robella (Alessandria). |
| 3.50 % | 696755 | 63 — | De Nicola *Oresta* e Lidia di Alberto, minori sotto la p p del padre, dom. a Roccamonfina (Caserta). | De Nicola *Orestilla* e Lidia di Alberto, minori ecc., come contro. |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 413088 | 31.50 | *Perroti* Maria (*Maria*), Giuseppina (*Iosephine*), Giuseppe (*Ioseph*), e Fortunato (*Fortuné*) fu Gioacchino (*Ioachin*), minori sotto la p. p. della madre Roberti Ortensia (*Hortense*), ved. *Perroti*, dom. a Capestang (Herault) Francia. | *Perotti* Maria, Giuseppina, Giuseppe e Fortunato fu Gioacchino, minori sotto la p. p. della madre Roberti Ortensia, ved. *Perotti*, dom. a Capestang (Herault) Francia. |
| » | 199207 | 35 — | Gabutti *Antonio* e *Marietta* di Battista, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Muzzano (Novara). | Gabutti *Albino* e *Veronica* di Battista, minori, ecc, come contro. |
| » | 248436 | 3.50 | Gabutti *Maria* fu Giovanni-Battista, minore sotto la tutela di Borione Giacomo, dom. a Muzzano (Novara). | Gabutti *Veronica* di Giovanni Battista, minore, ecc., come contro. |
| » | 680441 | 140 — | Mastronardi Ermida fu Marino, moglie di *Antenucci* Giovanni, dom. a Caccavone (Campobasso), vincolata. | Mastronandi Ermida fu Marino, moglie di *Antinucci* Giovanni, dom. a Caccavone (Campobasso), vincolata. |
| Cons. 5 % | 411372 | 20 — | Mazzarotta Immacolata di *Sergio-Gaetano* e di Borrelli Giuseppina, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli. | Mazzarotta-Serzio Immacolata di *Gaetano* e di Borrelli Giuseppina minori ecc. come contro. |
| » | 411373 | 20 — | Id. Ida | Id. Ida |
| » | 411374 | 20 — | Id. Pia | Id. Pia |
| » | 411375 | 20 — | Id. Ugo | Id. Ugo |
| » | 411376 | 20 — | Id. Carlo | Id. Carlo |
| 3.50 % | 320989 | 455 — | Carenzo Enrico fu *Ignazio Michele*, interdetto sotto la tutela della di lui moglie Armida Magoni fu Giovanni Battista, dom. a Genova. | Carenzo Enrico fu *Michele-Ignazio* interdetto ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 112348 | 15 — | Formica Giuseppina di Bartolo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Monopoli (Bari); con usuf vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Concetta* fu Giuseppe, nubili, dom. come sopra. | Intestata come contro, con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Maria-Concetta* fu Giuseppe, nubili, dom. a Monopoli (Bari). |
| » | 112350 | 15 — | Formica Madia-Maria di Bartolo ecc. come la precedente, e con usufr. vital. come la precedente. | Intestata Madia-Maria di Bartolo ecc. come la precedente, e con usufr. vital. come la precedente. |
| » | 113052 | 15 — | Formica Giuseppe | I testata Giuseppe |
| » | 413941 | 3,250 — | Bertarelli Giuseppina fu *Giuseppe*, moglie di Monzini Emilio fu G. Battista, dom. a Milano, vincolata. | Bertarelli Giuseppina fu *Pietro-Giuseppe*, moglie di Monzini Emilio fu G. Battista dom. a Milano, vincolata. |
| » | 429363 | 210 — | *Borgna* Francesco fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bologna Ester Maria, ved. di Borgna Giuseppe, dom. a Priola (Cuneo). | Borgna *Ferruccio* fu Giuseppe, minore ecc., come contro. |
| » | 432343 | 500 — | Filpi Maria Teresa fu Nicola, moglie di Rotondano *Felice* fu *Antonio*, dom. a Lagonegro (Potenza). | Filpi Maria Teresa fu Nicola, moglie di Rotondano *Felice-Antonio o Feliciantonio, di Francesco*, dom. come contro. |
| » | 44017 | 300 — | Costa *Angela-Maria* fu Bartolomeo, nubile interdetta sotto la tutela di Deserega Bartolomeo fu Nicolò, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova). | Costa *Maria-Angela* fu Bartolomeo, nubile ecc., come contro. |
| » | 359989 | 45 — | Guerriero Alfredo fu Angelo, dom. a Roma; con usuf. vital. a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile, dom. ad Avellino. | Intestata come contro; con usuf. vital. a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 novembre 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda, in Milano.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1923, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno, fra lo Stato e la Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di tre borse di studio di L. 6000 annue ognuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano, per attendere a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Veduto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1926, con cui è stata approvata la convenzione stipulata in Milano il 15 luglio 1926, fra lo Stato e la Società anzidetta, che modifica la precedente convenzione 3 ottobre 1923 nel senso che le borse pei laureati medesimi sono ridotte a due di L. 9000 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1927;

Decreta:

E' aperto il concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano, durante l'anno 1927. A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 9000, che sarà pagato a rate bimestrali posticipate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1927, dalla Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare, per l'intero anno 1927, l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto Breda.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare i laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore del Regno.

Coloro che intendono partecipare al concorso ne dovranno far pervenire domanda a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) entro il 30 dicembre 1926.

La domanda dovrà essere redatta su carta bollata da L. 3 e dovrà portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale di laurea o di un certificato di conseguita laurea; potrà ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i documenti e titoli che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da un'apposita Commissione, che con relazione scritta designerà i vincitori.

Roma, addì 30 novembre 1926.

*Il Ministro*: FEDELE.

---

**Relazione a S. E. il Ministro per la pubblica istruzione della Commissione giudicatrice del concorso fra imprese di teatri lirici italiani bandito con ordinanza in data 10 luglio 1926.**

ECCELLENZA,

I sottoscritti, chiamati dall'E. V. a giudicare il concorso fra imprese di teatri lirici italiani al fine di agevolare la rappresentazione di nuove e pregevoli opere musicali italiane, grati all'E. V. dell'alto ufficio loro commesso si onorano riferirLe il risultato del giudizio.

Al giudizio della Commissione sono state sottoposte diciassette opere liriche presentate da altrettante imprese teatrali.

Prima di procedere all'esame delle singole opere la Commissione avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 5 del bando di concorso ha deliberato all'unanimità di escludere dalla gara l'opera del maestro Riccardo Pick Mangiagalli, dal titolo «Basi e Bote» la quale, godendo già l'autore di larga notorietà nel pubblico, non ha bisogno, a giudizio della Commissione, dell'aiuto del concorso per essere rappresentata.

La Commissione ha quindi proceduto ad attento esame di tutte le altre opere e ne ha tratto l'unanime convincimento che nessuna di essa possegga quel complesso di pregi che la rendano meritevole di essere presentata al giudizio del pubblico. Nel comunicare tale risultato, i sottoscritti non sanno nascondere all'E. V. il loro vivo rammarico per vedere frustrata in questo concorso, l'alta finalità che lo ispira ed esprimono l'augurio che un prossimo concorso compensi ampiamente il risultato negativo di questo.

Con ossequio.

Roma, addì 27 novembre 1926.

PIETRO MASCAGNI.
UMBERTO GIORDANO.
FRANCESCO CILEA.
FRANCO ALFANO.
ALBERTO FRANCHETTI.

Visto: *Il Ministro*: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.